

IRAP

Persone fisiche

2008

**DICHIARAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE
SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

PERIODO DI IMPOSTA 2007

**ISTRUZIONI PER
LA COMPILAZIONE**

QUADRO IQ

PF

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO IRAP

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Premessa

Anche quest'anno la forma grafica dei modelli è stata predisposta, al fine di agevolare l'utilizzo, a seconda della tipologia dei soggetti interessati. In particolare sono state evidenziate nella copertina delle istruzioni le lettere iniziali che individuano la categoria dei contribuenti che devono utilizzare il modello di dichiarazione: PF caratterizzano il Modello UNICO riservato alle persone fisiche, SC quello riservato alle società di capitali, enti commerciali ed equiparati, SP quello riservato alle società di persone ed equiparate, ENC quello riservato agli enti non commerciali ed equiparati, AP quello riservato alle amministrazioni ed enti pubblici.

Si ricorda che gli importi devono essere arrotondati per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65).

Sul modello sono prestampati i due zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.

È ammessa la stampa monocromatica del modello utilizzando il colore nero.

1.1 Generalità

Il modello IRAP "UNICO 2008 - PF" va utilizzato dalle persone fisiche per la dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l'anno 2007, istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - di seguito D.Lgs. n. 446 -, e successive modificazioni.

Presupposto dell'imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

Si precisa che in base alla risoluzione n. 254 del 14 settembre 2007 le attività produttive, ai fini fiscali, di reddito d'impresa, (come ad es. quella di promotore finanziario) sono sempre caratterizzate dal requisito della autonoma organizzazione in quanto quest'ultimo è connaturato alla nozione di impresa. (cfr sentenza Corte Costituzionale n. 156 del 21 maggio 2001 e sentenza Corte di cassazione n. 3678 del 16 luglio 2007).

L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento, salvo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 446, nonché da leggi regionali o delle Province autonome.

Il presente quadro deve essere utilizzato dai seguenti soggetti:

- esercenti attività commerciali (titolari di redditi d'impresa ai sensi dell'art. 55 del Tuir);
- esercenti arti e professioni (titolari di redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Tuir);
- produttori agricoli (titolari di reddito agrario ai sensi dell'art. 32 del Tuir, salvo quanto specificato al paragrafo 1.4. Sezione III).

Nei confronti delle persone fisiche non residenti il presupposto impositivo si verifica in caso di esercizio in Italia di attività commerciali, artistiche o professionali, per un periodo non inferiore a tre mesi, mediante stabile organizzazione o base fissa ovvero nel caso di esercizio in Italia di attività agricole.

Gli incaricati di vendita a domicilio soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta non sono tenuti alla dichiarazione e al versamento dell'IRAP.

La dichiarazione IRAP va presentata anche dai soggetti in liquidazione. In caso di fallimento, l'obbligo dichiarativo sussiste solo se vi è esercizio provvisorio: in tale ipotesi, l'imposta è determinata con le stesse regole applicabili in via ordinaria e il curatore è tenuto a presentare la dichiarazione in relazione ai singoli periodi d'imposta, compresi nell'ambito della procedura, autonomamente considerati.

I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi in forma unificata devono presentare i quadri IQ all'interno di tale dichiarazione. I soggetti che, invece, non sono tenuti alla dichiarazione in forma unificata devono comunque presentare la dichiarazione IRAP congiuntamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi. In ogni caso, nel frontespizio

zio del Mod. "UNICO 2008 - PF", va barrata la casella IRAP collocata nella sezione "Tipo di dichiarazione". I termini di presentazione per la dichiarazione IRAP in forma autonoma sono gli stessi previsti per la presentazione del Mod. "UNICO 2008 - PF", così come indicati nelle istruzioni generali per la compilazione di detto modello.

Il presente quadro è suddiviso in dieci sezioni:

- le prime quattro attengono alla indicazione dei componenti positivi e negativi rilevanti per le diverse categorie di soggetti ai fini della determinazione del valore della produzione relativo all'anno 2007. In caso di esercizio di attività suscettibili di generare presupposti impositivi diversi (ad esempio, soggetto che eserciti sia un'attività imprenditoriale sia un'attività professionale), dovrà procedersi separatamente alla determinazione del valore della produzione compilando le sezioni corrispondenti a ciascuna attività esercitata e non è possibile operare compensazioni tra risultati positivi e risultati negativi;
- la quinta, sesta e settima sezione attengono, rispettivamente, alla determinazione del valore della produzione netta, al riparto su base territoriale di tale valore assoggettabile a IRAP e alla determinazione dell'imposta;
- l'ottava sezione concerne, l'indicazione di alcuni dati rilevanti per l'applicazione della convenzione con gli Stati Uniti;
- la nona sezione attiene alla determinazione dell'ammontare delle deduzioni per lavoro dipendente;
- la decima sezione riguarda l'indicazione dell'ammontare dell'acconto rideterminato per l'anno 2007.

Nel caso in cui il soggetto eserciti più imprese e determini il valore della produzione con i criteri previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 446 dovrà essere compilata un'unica sezione.

1.2

Sezione I - Imprese

La sezione I deve essere compilata dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ai sensi dell'art. 55 del Tuir, a prescindere dal regime di contabilità adottato. Si tratta, in via generale, degli stessi soggetti tenuti, a seconda dei casi, alla presentazione del quadro RF ovvero del quadro RG ai fini della dichiarazione dei redditi.

I soggetti che per l'anno 2007 si avvalgono, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, dei regimi forfetari previsti dall'art. 56-bis del Tuir, possono optare – compilando la successiva sezione II in luogo della presente sezione – per la determinazione del valore della produzione rilevante ai fini dell'IRAP secondo le regole previste dall'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 446. La scelta può essere esercitata a prescindere dalle modalità di determinazione dell'imposta adottate in sede di versamenti in acconto riferiti al periodo oggetto di dichiarazione e non è vincolante per i successivi periodi.

I soggetti esercenti attività agricola nei limiti dell'art. 32 del Tuir, le imprese di allevamento che determinano il reddito eccedente i limiti di cui allo stesso art. 32 secondo le regole dell'art. 56, comma 5, del Tuir e le imprese di agriturismo che si avvalgono, ai fini dell'Irpef, del regime forfetario di determinazione del reddito di cui all'art. 5 della L. 30 dicembre 1991, n. 413, compilano la presente sezione qualora optino – ovvero abbiano optato nella precedente dichiarazione – ai sensi dell'art. 9 comma 2, del D.Lgs. n. 446, per la determinazione della base imponibile secondo le norme previste nell'articolo 5 dello stesso decreto. In tal caso, va barrata l'apposita casella "Produttori agricoli". L'opzione vincola il soggetto ad applicare le norme del citato art. 5 anche per i tre periodi d'imposta successivi, al termine dei quali può essere revocata.

I soggetti che intendono revocare la suddetta opzione devono barrare la casella "revoca" e compilare la Sez. III.

Le imprese di allevamento che non determinano il reddito eccedente i limiti dell'art. 32 del Tuir secondo le regole del citato art. 56, comma 5, le imprese di agriturismo che non si avvalgono ai fini dell'Irpef del suddetto regime forfetario, le altre imprese agricole che eccedono i limiti di cui al citato art. 32 e i soggetti che non si avvalgono, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, dei regimi forfetari di cui all'art. 56-bis del Tuir, sono comunque tenute alla compilazione della presente sezione.

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 446, la base imponibile è costituita dalla differenza tra la somma dei componenti positivi classificabili nelle voci di cui alla lett. A) del comma 1 dell'art. 2425 del codice civile e la somma dei componenti negativi classificabili nelle voci di cui alla lett. B) dello stesso comma 1 dell'art. 2425, con esclusione delle perdite su crediti, anche se di natura estimativa (accantonamenti o svalutazioni dirette), e dei costi per il personale dipendente classificabili nelle voci B9 e B14 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 11, lett. a) del citato D.Lgs. n. 446 e all'art. 3 del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326.

Il costo sostenuto per l'impiego di personale in base a contratto di lavoro interinale è deducibile solo per l'importo che eccede gli oneri retributivi e contributivi.

Indipendentemente dalla collocazione degli stessi nel conto economico, i componenti positivi e negativi concorrono a formare la base imponibile in ragione della loro corretta classificazione.

Concorrono a formare la base imponibile i componenti positivi e negativi classificabili in voci di conto economico non indicate nell'art. 5 del D.Lgs. n. 446 che costituiscono variazioni di componenti positivi o negativi classificabili in voci di conto economico indicate nel suddetto art. 5 di precedenti esercizi ovvero rettifiche di elementi patrimoniali da cui potranno derivare componenti positivi o negativi rilevanti ai fini IRAP in successivi esercizi. Può essere, ad esempio, il caso dei resi e degli sconti, riferiti a vendite di merci di precedenti esercizi, classificati nella voce E21 del conto economico; oppure, delle rivalutazioni di carattere straordinario delle rimanenze di magazzino, conseguenti al mutamento del criterio valutativo in precedenza adottato, classificate nella voce E20. I risarcimenti assicurativi conseguenti ad eventi estranei rispetto alla gestione ordinaria (ad es. incendio) che hanno determinato una perdita delle giacenze di magazzino, classificati nella voce E20 del conto economico, concorrono a formare la base imponibile IRAP anche se percepiti nello stesso periodo d'imposta in cui si è verificata la perdita dei beni (cfr. risoluzione n. 294 del 18 ottobre 2007).

I componenti positivi e negativi del conto economico che concorrono a formare la base imponibile IRAP, vanno assunti con le variazioni in aumento e in diminuzione a essi apportate ai fini delle imposte sui redditi; ad eccezione di quelle previste dagli artt. 56, comma 3, lett. a), 91, 96, 97, 98 e 109 commi 5, secondo periodo, e 6, del Tuir e dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Per i soggetti che abbiano compilato il quadro EC del Modello Unico 2008 – Persone fisiche (vedere istruzioni) per operare la deduzione di ammortamenti, altre rettifiche di valore e accantonamenti per importi superiori a quelli imputati a conto economico, detti importi, ove riferiti a componenti negativi classificabili nelle voci di conto economico rilevanti ai fini del valore della produzione, sono deducibili anche agli effetti dell'IRAP.

A tal fine, l'importo degli ammortamenti, rettifiche di valore e accantonamenti dedotti extracontabilmente (già riportato in colonna 2 del quadro EC) va indicato in colonna 2 (variazioni in aumento) in corrispondenza dei rispettivi righi del quadro IQ.

Per i soggetti che nei periodi d'imposta precedenti abbiano già applicato la richiamata disciplina di deduzione extracontabile dei componenti negativi, gli eventuali riassorbimenti (c.d. decrementi) delle eccedenze pregresse (già riportati in colonna 3 del quadro EC) vanno indicati in colonna 2 (variazioni in aumento) del rigo IQ5, nel caso, ad esempio, di maggiori plusvalenze o in colonna 3 (variazioni in diminuzione) dei rigi IQ10 e IQ11 nel caso, ad esempio, di ammortamenti.

I costi sostenuti per l'acquisizione di beni e servizi destinati alla generalità o a categorie dei dipendenti e dei collaboratori ovvero costituenti elementi accessori ("fringe benefits") della retribuzione – non classificabili quindi nelle voci B9 e B14 del conto economico – sono ammessi in deduzione nei limiti e alle condizioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

Le erogazioni liberali, comprese quelle previste dal comma 2 dell'art. 100 del Tuir, non sono ammesse in deduzione ai fini IRAP.

Anche se non imputati a conto economico, concorrono alla formazione della base imponibile: il valore normale dei beni di cui all'art. 85, comma 2, del Tuir destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o al consumo personale o familiare dell'imprenditore; le plusvalenze di cui agli artt. 58, comma 3 e 86, comma 1, lett. c), del Tuir, sempreché relative a beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi; gli altri componenti positivi di cui all'art. 110, comma 7, del Tuir.

Non costituisce destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 460 del 1997, la cessione gratuita alle ONLUS di derrate alimentari e prodotti farmaceutici, effettuata in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale. Ai sensi dell'art. 54, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, non costituisce, inoltre, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa la cessione gratuita di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione effettuata a favore di enti locali, istituti di prevenzione e pena, istituzioni scolastiche, orfanotrofi ed enti religiosi. Il costo dei beni suindicati rileva ai fini della determinazione della base imponibile IRAP alle stesse condizioni valevoli ai fini delle imposte sui redditi.

Per effetto del comma 3 dello stesso art. 13 del D.Lgs. n. 460 del 1997, non costituisce, inoltre, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa la cessione gratuita alle ONLUS di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da quelli indicati nel precedente comma 2. In questo caso, tuttavia, il costo dei beni non assume rilievo ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.

Gli elementi positivi o negativi tassabili o deducibili ai fini delle imposte sui redditi, ma non costituenti voci classificabili nel conto economico, non assumono rilievo ai fini della determinazione della base imponibile (ad esempio: i maggiori ricavi o i maggiori compensi indicati in dichiarazione dei redditi per adeguamento ai parametri ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 195 del 1999; la rendita catastale assunta a tassazione ai sensi dell'art. 90 del Tuir anche in assenza di proventi effettivamente conseguiti, ferma restando, in questo caso, l'irrelevanza dei componenti negativi afferenti tali immobili imputati al conto economico).

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, rilevano ai fini Irap i maggiori ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili conseguenti all'adeguamento agli studi di settore anche se relativi al primo periodo d'imposta in cui trovano applicazione gli studi o le revisioni dei medesimi.

Nell'apposito campo collocato all'inizio della Sez. I dovranno essere indicati i maggiori ricavi conseguenti all'adeguamento agli studi di settore.

L'articolo 2, comma 2 bis, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, ha previsto che l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuata a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito. La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.

Per la compilazione dei righi della sezione I, indicare:

- in **colonna 1**, i valori contabili dei componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile IRAP; nel caso in cui il conto economico non risulti redatto secondo lo schema previsto dall'art. 2425 del codice civile, occorre procedere alla riclassificazione dei componenti secondo il suddetto schema;
- nelle **colonne 2 e 3**, le variazioni in aumento e in diminuzione degli importi contabili derivanti dall'applicazione delle regole di determinazione della base imponibile dell'IRAP;
- in **colonna 4**, il valore di ciascun componente positivo e negativo, così come risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nelle precedenti colonne.

I soggetti in contabilità semplificata, devono compilare la sola colonna 4 ("Valori IRAP"), indicando in tale colonna i componenti positivi e negativi desunti dalle scritture contabili direttamente riclassificati agli effetti dell'IRAP.

Ai fini della determinazione della base imponibile assumono rilievo, in particolare, i seguenti componenti positivi e negativi:

- **rigo IQ1**, ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi oggetto dell'attività esercitata. In colonna 2 va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 85, comma 2, del Tuir destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o al consumo personale o familiare dell'imprenditore. In colonna 2 vanno altresì indicati i maggiori ricavi non annotati nelle scritture contabili conseguenti all'adeguamento agli studi di settore ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 195 del 1999, indicati nell'apposito campo collocato all'inizio della Sez. I;
- **rigo IQ2**, importo complessivo delle variazioni dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; in caso di valore negativo (rimanenze finali inferiori a quelle iniziali), l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno meno;
- **rigo IQ3**, importo delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione (in caso di valore negativo, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno meno);
- **rigo IQ4**, incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni;
- **rigo IQ5**, altri ricavi e proventi ordinari, inclusi i contributi in conto esercizio ed esclusi comunque i proventi di tipo finanziario (interessi, dividendi, profitti su realizzo di titoli, ecc.). Concorrono alla formazione della base imponibile IRAP anche le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia. In colonna 2 va indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, ove

non imputato nella voce A5 del conto economico, con esclusione comunque delle plusvalenze derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali (sulla nozione di strumentalità vedasi la risoluzione n. 120 del 1° giugno 2007). In caso di rateizzazione, va indicato, in colonna 3, la parte delle plusvalenze, realizzate nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione, rinviata ai periodi successivi e, in colonna 2, la quota delle plusvalenze, realizzate in precedenti periodi, di competenza del periodo stesso. In colonna 2, va inoltre indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei suddetti beni strumentali ovvero destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore.

I contributi erogati in base a norma di legge, concorrono alla formazione della base imponibile IRAP, anche se esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, ad eccezione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione e sempre che l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale (come nel caso, ad esempio, dei crediti d'imposta concessi per l'incremento della base occupazionale). Concorrono a formare la base imponibile da assoggettare ad Irap, in quanto correlati a costi ammessi in deduzione nella determinazione del valore della produzione (cfr. circolare n. 26 del 12 luglio 2006 e risoluzione n. 251 del 14 settembre 2007):

- i contributi percepiti dal datore di lavoro erogati specificamente in relazione a nuovi dipendenti assunti (per i quali il comma 4-quater dell'articolo 11 del D.lgs n. 446 prevede una apposita deduzione per incremento occupazionale);
- la quota degli indennizzi assicurativi riferibile al costo del personale (ammesso in deduzione, sia pure limitatamente, dal citato articolo 11 del D.lgs .n 446) impiegato per ripristinare la normalità produttiva a seguito di un sinistro. La quota di tali indennizzi, contabilizzati nella voce E20 del conto economico, va indicata in colonna 2.

Non concorre a formare la base imponibile il premio di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 31 maggio 1999, n. 154, convertito dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, riconosciuto per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca.

In colonna 3, vanno indicati:

- gli importi spettanti a fronte del distacco del personale dipendente presso terzi (compresa la parte eccedente il rimborso degli oneri retributivi e contributivi);
- le sopravvenienze e insussistenze relative a componenti del conto economico di precedenti esercizi non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP (come nel caso di fondi per rischi ed oneri non deducibili rivelatisi esuberanti);

• **rigo IQ7**, costi per materie prime, sussidiarie e merci;

• **rigo IQ8**, costi per servizi. Non sono deducibili: i costi per lavoro autonomo occasionale, esclusi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere – di cui all'art. 67, comma 1, lett. l), del Tuir; i costi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all'art. 50 del Tuir ivi comprese le collaborazioni coordinate e continuative a meno che la prestazione sia resa da un soggetto – residente o non residente – nell'ambito della propria attività artistica o professionale; gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui all'art. 53, comma 2, lett. c), del Tuir; i costi sostenuti per l'impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l'impresa; i costi per attività commerciali occasionali di cui all'art. 67, comma 1, lett. i), del TUIR.

L'importo dei predetti costi (o utili), classificati nella voce B7 del conto economico, va indicato in colonna 3. I costi per servizi collegati a trasferte dei dipendenti o dei collaboratori (vitto, alloggio e trasporto) sono deducibili – fermi restando i limiti previsti dall'art. 95, commi 2 e 3, del Tuir – a condizione che siano stati sostenuti direttamente dall'impresa ovvero da questa rimborsati analiticamente al dipendente o al collaboratore; non sono, quindi deducibili oltre alle indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, anche se nei limiti indicati dall'art. 51, comma 5, del Tuir, le c.d. indennità chilometriche.

Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, non rilevano le deduzioni forfetarie di cui all'art. 95, comma 4, del Tuir; tuttavia tali imprese, ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis, del D.lgs. n. 446, possono dedurre le indennità di trasferta previste contrattualmente per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell'art. 51, comma 5, del Tuir. Gli oneri – nonché gli ammortamenti da indicare al successivo rigo IQ10 – relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al comma 9 dell'articolo 102 del TUIR sono deducibili nella misura dell'80 per cento; tale percentuale è elevata al 100 per cento per gli oneri e ammortamenti relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo;

- **rigo IQ9**, costi per il godimento di beni di terzi. In caso di beni utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari. Tale quota è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso per il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto. In caso di canoni con IVA indetraibile per l'utilizzatore, ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibile, l'importo dei canoni di periodo e il costo del bene devono essere assunti al netto dell'IVA. Se, agli effetti della determinazione del reddito d'impresa, i canoni di locazione finanziaria sono soggetti a parziale indeducibilità (come nelle ipotesi previste dagli artt. 95, comma 2 e 164 del Tuir), la quota di interessi passivi indeducibile ai fini IRAP è solo quella proporzionalmente riferibile alla parte dei canoni deducibili. Così, nell'ipotesi di contratto di leasing di un autoveicolo il cui costo sia pari a euro 30.987,41, tenendo presente che, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 164 del Tuir, è deducibile, ai fini del reddito d'impresa, solo un importo pari al 23,33 per cento dei canoni di periodo (euro 18.075,99/30.987,41 euro x 40 per cento), la quota di interessi passivi indeducibile ai fini IRAP è pari al 23,33 per cento degli interessi passivi determinati con il sopraindicato meccanismo forfetario;
- **rigo IQ10**, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali;
- **rigo IQ11**, ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;
- **rigo IQ12**, importo complessivo delle variazioni (di segno positivo o negativo) delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci; in caso di valore positivo (rimanenze finali superiori a quelle iniziali), l'importo da indicare in colonna 1 e/o in colonna 4 deve essere preceduto dal segno meno;
- **rigo IQ13**, oneri diversi di gestione. In colonna 2 va indicato l'importo delle minusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, ove non imputato nella voce B14 del conto economico, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In colonna 3 vanno indicate le perdite su crediti e l'importo delle minusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei suddetti beni strumentali o dalla loro assegnazione ai soci o partecipanti;
- **rigo IQ14**, accantonamenti deducibili. Ai fini della determinazione della base imponibile IRAP assumono rilievo gli accantonamenti per rischi e oneri ammessi in deduzione ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli per rischi su crediti. In tale rigo vanno pertanto indicati esclusivamente gli accantonamenti effettuati ai sensi dell'articolo 107, commi 1, 2 e 3, del Tuir (cfr. circolare n. 148 del 26 luglio 2000) e 105, comma 4 (limitatamente a quelli relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia). Non è invece deducibile l'accantonamento ai fondi per indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica in caso di cessazione del rapporto di agenzia – (cfr. circolare n. 42 del 6 luglio 2007).

Nel **rigo IQ16, colonna 1**, vanno indicate le deduzioni previste dall'art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 446/97. Al riguardo si rinvia alle istruzioni dei righi IQ101, IQ102, IQ103 e IQ104 della sezione IX "Deduzioni per lavoro dipendente". In **colonna 2**, va indicato il valore della produzione pari alla differenza tra l'importo di rigo IQ6 e la somma degli importi dei righi IQ15 e IQ16, colonna 1.

1.3

Sezione II - Imprese in regime forfetario

La sezione II è riservata ai soggetti che applicano, ai fini dell'Irpef, i regimi di determinazione del reddito di impresa di cui all'art. 56-bis del Tuir e che si avvalgono della facoltà di determinare il valore della produzione assoggettabile a IRAP secondo le disposizioni dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 446. Tali disposizioni prevedono che la base imponibile può essere calcolata aumentando il reddito di impresa, determinato forfetariamente, dell'importo delle retribuzioni e degli altri compensi di lavoro non deducibili ai fini IRAP e degli interessi passivi. A tal fine, indicare:

- **rigo IQ17**, importo del reddito d'impresa determinato forfetariamente per l'anno 2007;
- **rigo IQ18**, ammontare delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente ammontare dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi; ammontare dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, esclusi quelli corrisposti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'art. 67, comma 1, lett. l), del Tuir;
- **rigo IQ19**, ammontare degli interessi passivi di competenza del 2007 (compresi quelli inclusi nei canoni di locazione finanziaria, da determinare secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ9).

Nel **rigo IQ20, colonna 1**, vanno indicate le deduzioni previste dall'art. 11, comma 1, lett. a) del D.lgs. 446/97. Al riguardo si rinvia alle istruzioni dei rigi IQ101, IQ102, IQ103 e IQ104 della sezione IX "Deduzioni per lavoro dipendente". In **colonna 2**, va indicato il valore della produzione pari alla differenza tra la somma degli importi dei rigi IQ17, IQ18 e IQ19 e l'importo di rigo IQ20, colonna 1.

1.4**Sezione III -
Produttori agricoli**

Questa sezione va compilata dai produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 del Tuir, dagli esercenti attività di allevamento di animali che determinano il reddito eccedente i limiti dello stesso art. 32 secondo le disposizioni del successivo art. 56, comma 5, del Tuir nonché dai soggetti che esercitano attività di agriturismo e che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di cui all'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Come già precisato, tali soggetti possono optare – con effetto per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione e per i tre successivi – per la determinazione del valore della produzione secondo i criteri ordinari; in tal caso, dovrà essere compilata la sezione I. I soggetti che esercitano congiuntamente l'attività agricola e quella di agriturismo per la quale si avvalgono del regime forfetario, possono compilare la sezione III cumulando i dati delle due attività. Tuttavia, trattandosi di attività che generano presupposti impositivi autonomi, non è possibile operare eventuali compensazioni tra risultati positivi e negativi; in tal caso è necessario compilare due distinti quadri e riportare nel rigo IQ29, colonna 1, il solo dato positivo.

In base all'art. 3, comma 1, lett. d), del D.lgs. n. 446, come sostituita dall'articolo 2, comma 32, del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito con modificazioni dalla legge n. 286 del 24 novembre 2006, non sono soggetti passivi IRAP, sempreché non svolgendo altre attività rilevanti ai fini del tributo, i produttori agricoli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro, esonerati dagli adempimenti IVA nell'anno 2007, ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972, a condizione che non abbiano rinunciato al regime di esonero. Tali produttori agricoli, tuttavia, assumono veste di soggetti passivi IRAP se nell'anno 2007 hanno superato il limite di un terzo per le operazioni diverse da quelle indicate nel comma 1 dello stesso art. 34, a meno che il superamento dipenda da cessioni di beni ammortizzabili che non concorrono alla determinazione del volume d'affari ai sensi dell'art. 20 del citato D.P.R. n. 633 del 1972.

Per la determinazione della base imponibile, va indicato:

- **rigo IQ21**, ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini dell'Iva, compresi i corrispettivi per le cessioni di beni strumentali e per le cessioni di quote latte effettuate nell'ambito delle attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 32 del Tuir;
- **rigo IQ22**, ammontare degli acquisti inerenti l'attività agricola, soggetti a registrazione ai fini IVA.
In caso di beni strumentali utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari, da determinare secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ9.

Nel **rigo IQ23, colonna 1**, vanno indicate le deduzioni previste dall'art. 11, comma 1, lett. a) del D.lgs. 446/97. Al riguardo si rinvia alle istruzioni dei rigi IQ101, IQ102, IQ103 e IQ104 della sezione IX "Deduzioni per lavoro dipendente". In **colonna 2**, va indicato il valore della produzione pari alla differenza tra l'importo di rigo IQ21 e la somma degli importi dei rigi IQ22 e IQ23, colonna 1.

1.5**Sezione IV -
Esercenti arti
e professioni**

La sezione IV va compilata dai soggetti esercenti arti e professioni di cui all'art. 53, comma 1, del Tuir, per i quali, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 446, la base imponibile si determina sottraendo dall'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta l'ammontare dei costi inerenti all'attività sostenuti nello stesso periodo d'imposta, compreso l'ammortamento dei beni materiali e immateriali ed esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente. Anche per tali soggetti vale la previsione dell'art. 11-bis, comma 1, del D.lgs. n. 446, in base alla quale i componenti positivi e negativi del valore della produzione si assumono secondo le regole applicabili ai fini della determinazione dei relativi redditi di lavoro autonomo. Per la determinazione della base imponibile assumono, in particolare, rilievo:

- **rigo IQ24**, compensi derivanti dall'attività professionale o artistica. Riportare:
– in **colonna 2**, la somma degli importi indicati nei rigi RE2, colonne 1 e 2, RE3, colonna 2 (con esclusione dell'importo indicato in colonna 1), RE4 e RE5, colonna 3 della dichiarazione dei redditi (con esclusione dei compensi di cui alla colonna 1 del rigo RE5 dichiarati per adeguamento ai parametri, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 195 del 1999);

- in **colonna 1**, i maggiori compensi non annotati nelle scritture contabili conseguenti all'adeguamento agli studi di settore, già ricompresi in colonna 2;
- **rigo IQ25**, costi inerenti all'attività esercitata. Indicare l'importo complessivo dei seguenti costi ammessi in deduzione:
 - quote di ammortamento e spese per acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore ad euro 516,46 (di cui al rigo RE7 della dichiarazione dei redditi);
 - canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili, al netto degli interessi passivi (importo di rigo RE8 della dichiarazione dei redditi). L'importo degli interessi passivi inclusi nei canoni di locazione è determinato secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ9;
 - canoni di locazione semplice e/o di noleggio di beni mobili (importo di rigo RE9 della dichiarazione dei redditi);
 - spese relative a immobili (importo di rigo RE10 della dichiarazione dei redditi); nel caso di immobile utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria stipulato prima del 15 giugno 1990 ovvero dopo il 1° gennaio 2007, l'importo deducibile va assunto al netto degli oneri finanziari. La quota dei predetti oneri è determinata secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ9;
 - compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti all'attività professionale o artistica (importo di rigo RE12 della dichiarazione dei redditi);
 - spese per consumi di energia elettrica, telefoniche, ecc. (importo di rigo RE14 della dichiarazione dei redditi);
 - spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi, spese di rappresentanza, minusvalenze patrimoniali e altre spese (importi deducibili indicati in colonna 3 del rigo RE15, in colonna 2 del rigo RE16 e nei rigi RE17, RE18 e RE19 della dichiarazione dei redditi).

Nel **rigo IQ26, colonna 1**, vanno indicate le deduzioni previste dall'art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 446/97. Al riguardo si rinvia alle istruzioni dei rigi IQ101, IQ102, IQ103 e IQ104 della sezione IX "Deduzioni per lavoro dipendente". In **colonna 2**, va indicato il valore della produzione pari alla differenza tra l'importo di rigo IQ24, colonna 2, e la somma degli importi dei rigi IQ25 e IQ26, colonna 1.

1.6

Sezione V - Valore della produzione netta

La presente sezione va utilizzata per la determinazione del valore della produzione netta.

Nei **rigi da IQ27 a IQ30**, va indicato:

- in **colonna 1**, l'ammontare del valore della produzione così come risultante dalle precedenti sezioni;
- in **colonna 2**, va indicata la quota del valore della produzione derivante da attività svolte all'estero, mediante stabile organizzazione, da parte di soggetti residenti, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi (non assoggettabile a tassazione per mancanza del presupposto territoriale). Tale quota è determinata secondo le regole dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 446, (illustrate a commento della Sezione VI) e si ottiene applicando al valore della produzione il rapporto tra l'importo di colonna 1 e la somma degli importi di colonna 1 e di colonna 2 di rigo IQ39 o, per i soggetti che svolgono attività agricola nei limiti dell'art. 32 del Tuir, di rigo IQ40. Si considera svolta all'estero l'attività esercitata mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. La quota parte del valore della produzione attribuibile all'utilizzo di dette navi, esclusa da tassazione, è determinata analiticamente sulla base di apposita contabilità separata, a norma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 446; i componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di tali attività e di altre eventualmente svolte dalle anzidette imprese sono imputabili al valore della produzione che si considera prodotto all'estero per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei componenti positivi rilevanti ai fini Irap, specificamente riferibili alle attività che si considerano prodotte all'estero, e l'ammontare complessivo di tutti i componenti positivi rilevanti a tali fini. Analoga disciplina si applica alle imprese che esercitano la pesca oltre gli stretti e a quelle che esercitano la pesca mediterranea;
- in **colonna 3**, la differenza tra l'ammontare di colonna 1 e quello di colonna 2.

Nel **rigo IQ31**, va indicato il totale degli importi di segno positivo indicati nei rigi da IQ27 a IQ30.

Nel **rigo IQ32**, va indicata la quota del valore della produzione attribuita al contribuente che partecipa a un GEIE (gruppo economico di interesse europeo). Tale quota è attribuita al netto delle deduzioni spettanti, ai sensi degli artt. 11 comma 1, lettera a), e 17, comma 1, del D.Lgs. n. 446. In caso di valore negativo l'importo da indicare deve essere preceduto dal segno meno.

Nel **rigo IQ33**, va indicato, in **colonna 2**, l'importo dell'ulteriore deduzione di cui al comma 4-bis dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446 riferibile proporzionalmente al valore della produzione di cui al rigo IQ31, colonna 3, e, in **colonna 1**, la quota di detta deduzione riferibile proporzionalmente al valore della produzione attribuita dal GEIE di cui al rigo IQ32. La ripartizione proporzionale dell'ulteriore deduzione si effettua solo se entrambi gli importi dei rigi IQ31 e IQ32 sono di segno positivo.

Tale deduzione, ai sensi dell'art. 11, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 446, spetta a condizione che l'importo di rigo IQ31, colonna 1, aumentato (o diminuito) di quello di rigo IQ32, non superi euro 180.999,91 e si applica nelle seguenti misure:

DEDUZIONI

Base imponibile	Deduzione
fino a 180.759,91	8.000
oltre 180.759,91 e fino a 180.839,91	6.000
oltre 180.839,91 e fino a 180.919,91	4.000
oltre 180.919,91 e fino a 180.999,91	2.000

Ai sensi del comma 4-bis.2 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446 del 1997, in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno, gli importi delle deduzioni e della base imponibile sono ragguagliati all'anno solare.

Nel **rigo IQ34**, va indicato l'ammontare complessivo delle deduzioni di cui all'art. 11, commi 4-bis. 1, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del D.Lgs. 446/97. Al riguardo si rinvia alle istruzioni dei rigi IQ105, IQ106 e IQ107 della sezione IX "Deduzioni per lavoro dipendente". Si precisa che la somma delle deduzioni di cui al presente rigo e quelle indicate nei rigi IQ16, col. 1, IQ20, col. 1, IQ23, col. 1 e IQ26, col. 1, non può essere superiore all'importo indicato nel rigo IQ110 della sezione IX "Deduzioni per lavoro dipendente".

Nel **rigo IQ35**, dovrà essere indicato, l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente, dei redditi a questi assimilati e dei redditi di lavoro autonomo dei ricercatori residenti all'estero che rientrano in Italia ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, allorché ricorrano le condizioni previste dalla citata norma.

In particolare dovrà essere indicato:

- l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi a questi assimilati erogati ai ricercatori dai sostituti d'imposta per lo svolgimento di attività di ricerca;
- l'ammontare dei redditi di lavoro autonomo percepiti dai ricercatori per lo svolgimento di attività di ricerca in qualità di liberi professionisti al netto dei relativi costi già dedotti nel rigo IQ28.

Nel **rigo IQ36**, va indicato il valore della produzione netta corrispondente alla differenza tra l'importo di rigo IQ31, colonna 3, e la somma degli importi dei rigi IQ33, colonna 2, IQ34 e IQ35; nel caso in cui il risultato è negativo indicare 0.

Nel **rigo IQ37**, va indicata la quota del valore della produzione indicato nel rigo IQ36, relativa all'esercizio di attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 32 del Tuir, assoggettabile all'aliquota dell'1,9 per cento ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 446, come modificato, dall'art. 1 comma 171, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 ovvero assoggettabile alla diversa aliquota prevista dalla normativa regionale. Tale quota è determinata in proporzione all'ammontare dei ricavi e proventi riferibili all'attività agricola svolta nei limiti del citato art. 32 rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri proventi rilevanti ai fini dell'IRAP. In caso di attività occasionali diverse da quelle agricole (es. attività occasionale di prestazione di servizi con macchine agricole) è assoggettabile ad aliquota ridotta la quota di base imponibile determinata in proporzione all'ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini Iva riferibili all'attività agricola rispetto all'ammontare complessivo di tutti i corrispettivi soggetti a registrazione ai fini Iva. Nel caso di esercizio di attività agricola ed attività di agriturismo, indicate nella sezione III, la ripartizione del valore della produzione netta va effettuata sulla base dei dati contabili risultanti dalle rispettive contabilità tenute separatamente ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Nel **rigo IQ38** va indicata la quota dell'importo di rigo IQ36 assoggettabile ad aliquota ordinaria del 4,25 per cento o ad altre aliquote previste da leggi regionali.

1.7**Sezione VI -
Ripartizione della
base imponibile
e dell'imposta**

Nella presente sezione va operata la ripartizione territoriale della base imponibile in funzione della regione (o della provincia autonoma) di produzione e la determinazione della corrispondente imposta netta.

La ripartizione della quota del valore della produzione assoggettabile all'aliquota dell'1,9 per cento o alla diversa aliquota prevista dalla normativa regionale (importo di rigo IQ37) va effettuata distintamente dalla ripartizione della quota del valore della produzione assoggettabile all'aliquota del 4,25 per cento o ad altre aliquote previste da leggi regionali (importo di rigo IQ38); in caso di insufficienza dei rigi va utilizzato un quadro aggiuntivo. La ripartizione della quota del valore della produzione attribuita dal GEIE, è già effettuata da tale organismo e va indicata direttamente in colonna 4 dei rigi corrispondenti, ulteriormente ridotta, in proporzione, dell'eventuale deduzione indicata nel rigo IQ33, colonna 1.

In base alle regole dettate dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 446 il riparto va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti, rispettivamente, al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma) e operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti spettanti al personale dipendente e agli altri soggetti addetti alle attività svolte nel territorio dello Stato.

Le retribuzioni vanno assunte per l'importo spettante, così come determinato ai fini previdenziali a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. Si comprendono nelle retribuzioni anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro si assumono per l'importo contrattualmente spettante.

Nel calcolo delle retribuzioni, vanno escluse quelle relative al personale dipendente distaccato presso terzi ed incluse quelle relative al personale di terzi impiegato in regime di distacco ovvero in base a contratto di lavoro interinale.

Per i soli soggetti che svolgono attività agricola nei limiti dell'art. 32 del Tuir, la ripartizione territoriale del valore della produzione netta derivante da tale attività si effettua in misura proporzionalmente corrispondente all'estensione dei terreni ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma) ovvero all'estero.

Per effetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446, la medesima regola di riparto si applica per i soggetti passivi non residenti che abbiano esercitato attività nel territorio di più regioni (o province autonome).

Se l'attività esercitata nel territorio di regioni (o province autonome) diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo (ovvero esercitata all'estero) non è svolta con l'impiego di personale ovvero di collaboratori o associati in partecipazione per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere al riparto territoriale (ovvero all'esclusione da tassazione).

Qualora un contribuente eserciti in una stessa regione attività industriali e commerciali soggette ad aliquote diverse in virtù della facoltà di variazione delle aliquote concessa alle regioni dall'art. 16 comma 3, del D.Lgs. n. 446, una volta determinato, in base all'art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 446, il valore della produzione netta riferibile a ciascuna regione, dovrà ripartire tale valore tra le diverse attività soggette ad aliquote differenti applicando il medesimo criterio dettato dall'art. 4 comma 2 del decreto citato. La proporzione sarà effettuata confrontando le retribuzioni degli addetti a ciascuna attività soggetta a diversa aliquota con le retribuzioni degli addetti permanentemente occupati nell'intero territorio regionale già assunte a base per la ripartizione tra le singole regioni della base imponibile nazionale.

Nel **rigo IQ39** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare delle retribuzioni e dei compensi e degli utili spettanti al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione per le attività produttive svolte all'estero, mediante stabile organizzazione, da parte di soggetti residenti, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi e, in **colonna 2**, l'ammontare delle retribuzioni e degli altri importi spettanti ai menzionati soggetti addetti a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio dello Stato.

Non vanno considerate le retribuzioni e gli altri importi relativi ai suindicati soggetti addetti all'attività esercitata mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. n. 457 del 1997 e alle imprese che esercitano la pesca oltre gli stretti e a quelle che esercitano la pesca mediterranea.

I soggetti passivi non residenti che abbiano esercitato attività produttive nel territorio di più regioni (o province autonome) devono indicare soltanto il dato delle retribuzioni, dei compensi e degli utili relativi al personale dipendente, ai collaboratori e agli associati in partecipazione impiegati in Italia, compilando la sola colonna 2 del rigo IQ39.

I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione di tale dato.

Nel **rigo IQ40**, va indicata, in **colonna 1**, l'estensione dei terreni, calcolata in metri quadrati, situati all'estero e, in **colonna 2**, quella dei terreni ubicati nello Stato. I soggetti passivi non residenti sono tenuti a indicare il solo dato di colonna 2. I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione di tale dato.

Nei **rigi da IQ69 a IQ89** va indicato:

– in **colonna 1**, in ogni caso, il codice identificativo della regione ovvero della provincia autonoma (vedere tabella IQ);

– in **colonna 2**, la quota del valore della produzione attribuita a ciascuna regione (o provincia autonoma) sulla base del rapporto tra l'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti agli addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma), rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti di cui al rigo IQ39, colonna 2. Analogo criterio va utilizzato per la ripartizione territoriale del valore della produzione netta derivante dall'attività agricola nei limiti dell'art. 32 del Tuir (rigo IQ40, colonna 2). L'importo da ripartire in tale colonna è quello indicato nel rigo IQ36 nonché, separatamente, quello risultante dalla somma dei valori negativi indicati nelle colonne 3 dei rigi da IQ27 a IQ30.

Nel caso di esercizio nella stessa regione di attività industriali e commerciali soggette a differenti aliquote, dovrà essere data specifica indicazione, utilizzando più rigi del modello, del valore della produzione netta regionale riferibile a ciascuna attività.

– in **colonna 3**, l'importo della riduzione spettante ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 446. Per effetto di tale norma, ai soggetti che, per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, avrebbero fruito di uno dei regimi di esenzione decennale a carattere territoriale dall'Ilor, è riconosciuta una riduzione del valore della produzione realizzato nella regione di ubicazione dello stabilimento o dell'impianto agevolato, pari al reddito che avrebbe fruito di detta esenzione. La spettanza della riduzione è subordinata alla tenuta di apposita contabilità separata; il relativo importo è pari al reddito che sarebbe stato calcolato, ai fini dell'esenzione dell'Ilor, per lo stesso periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione;

– in **colonna 4**, l'importo risultante dalla differenza tra quello indicato in colonna 2 e quello indicato in colonna 3, rispettivamente aumentato o diminuito, in corrispondenza della regione o provincia autonoma di produzione, della quota positiva o negativa attribuita dal GEIE, indicata nel rigo IQ32, al netto dell'ulteriore deduzione ad essa riferibile (rigo IQ33, colonna 1). Nel caso in cui l'importo derivante da tale differenza sia negativo (o pari a zero) limitarsi a compilare la colonna 5 se ne ricorrono i presupposti;

– in **colonna 5**, la codifica desunta dalla apposita tabella riportata in Appendice alle presenti istruzioni, identificativa della norma regionale che ha modificato il regime impositivo;

– in **colonna 6**, l'aliquota dell'imposta applicata; si precisa che in base al comma 174 dell'art. 1 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, come integrato dal comma 277 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successivamente modificato dal comma 796 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in base al comma 1-bis dell'art. 1 del Decreto Legge n. 206 del 7 giugno 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 234 del 17 luglio 2006, con riferimento alle Regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Sicilia. L'aliquota ordinaria del 4,25 per cento, quella ridotta del 1,9 per cento prevista dall'articolo 45 del D.Lgs. n. 446 del 1997 per il settore agricolo e quelle incrementate o ridotte per effetto di disposizioni regionali emanate in base al comma 3 dell'articolo 16 del citato D.Lgs. n. 446, devono essere maggiorate di un punto percentuale ferma restando, comunque, l'aliquota massima del 5,25 per cento prevista dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 16 del citato D.Lgs. n. 446;

– in **colonna 7**, l'imposta spettante a ciascuna regione o provincia autonoma.

Nel caso di introduzione da parte di leggi regionali e provinciali (per le province autonome di Trento e Bolzano) di un credito d'imposta ai fini Irap, il contribuente che intende avvalersi di tale credito deve provvedere, dopo aver effettuato la ripartizione territoriale della base imponibile con riguardo alla regione (o alla provincia autonoma) di produzione cui si riferisce il credito ed aver determinato la corrispondente imposta netta, a compilare un ulteriore rigo in cui va indicato:

– in colonna 1, il codice identificativo della regione o della provincia autonoma (vedere tabella IQ);

– in colonna 5, la codifica CR;

– in colonna 7, l'importo del credito di imposta utilizzato preceduto dal segno meno.

1.8 Sezione VII - Dati concernenti il versamento dell'imposta

Nel **rigo IQ90** va indicata la somma degli importi di colonna 7 dei rigi da IQ69 a IQ89.

Nel **rigo IQ91** va indicato il credito d'imposta di cui al comma 280 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 utilizzabile fino a concorrenza dell'importo di cui al rigo IQ90 ai fini del versamento dell'Irap.

Tale credito d'imposta risulta specificato nel rigo RU83, colonna 2, del quadro RU del Mod. UNICO 2008 Persone fisiche.

Nel **rigo IQ92** va indicata l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione non richiesta a rimborso (importo di colonna 4 del rigo RX5 del "Mod. UNICO 2007 – Persone fisiche").

Nel **rigo IQ93** va indicato l'ammontare di detta eccedenza utilizzato in compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione e indicato nella colonna "Importi a credito compensati" dei modelli di versamento F24.

Nel **rigo IQ94**, va indicato :

- in **colonna 1**, l'importo degli acconti dovuti ma non versati a seguito della sospensione dei termini disposta da specifici provvedimenti emanati per eventi eccezionali;
- in **colonna 2**, la somma degli acconti versati o compensati in F24, ivi compreso l'importo, indicato in colonna 1, dovuto ma non versato a seguito della sospensione dei termini disposta da specifici provvedimenti emanati per eventi eccezionali.

La differenza tra l'importo indicato nel rigo IQ90 e la somma degli importi indicati nei rigi IQ91, IQ92 e IQ94, colonna 2, diminuita dell'importo di rigo IQ93, va indicata nel **rigo IQ95**, (importo a debito) o nel **rigo IQ96** (importo a credito).

1.9 Sezione VIII - Dati rilevanti per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti

La presente sezione è riservata ai soggetti residenti negli Stati Uniti con stabile organizzazione o base fissa in Italia per l'indicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione della Convenzione. In tale sezione va, in particolare, indicato:

- **rigo IQ97**, l'ammontare dei costi per lavoro dipendente e degli altri costi assimilati (compensi per collaborazioni coordinate e continuative, per lavoro autonomo occasionale, per associazioni in partecipazione con apporto di solo lavoro) indeducibili ai fini dell'IRAP;
- **rigo IQ98**, l'ammontare degli interessi passivi e degli altri oneri finanziari indeducibili ai fini dell'IRAP, al lordo degli interessi attivi e degli altri proventi finanziari esclusi dalla formazione della base imponibile;
- **rigo IQ99**, l'importo dell'IRAP accreditabile, soggetto alle limitazioni della legge tributaria statunitense, corrispondente al rapporto tra la base imponibile rettificata – costituita dalla differenza tra la base imponibile totale (su cui è applicata l'IRAP) e la somma degli importi dei rigi IQ97 e IQ98 – e la base imponibile totale. A maggior chiarimento si formula il seguente esempio: si assuma che la base imponibile dell'IRAP sia di euro 5.164,00, che gli interessi passivi ed il costo del lavoro non dedotti siano pari, rispettivamente, a euro 516,00 ed euro 1.032,00. Si ipotizzi, inoltre, per semplicità, che l'IRAP dovuta sia di euro 258,00.

La formula per la determinazione del credito d'imposta risulta essere la seguente:

$$\frac{5.164,00 - (516,00 + 1.032,00)}{5.164,00} =$$

$$\frac{5.164,00 - (1.548,00)}{5.164,00} = \frac{3.616,00}{5.164,00} = 70\%$$

credito di imposta = 258,00 x 70% = 180,60

1.10 Sezione IX - Deduzioni per lavoro dipendente

La presente sezione va compilata per determinare l'ammontare delle deduzioni per lavoro dipendente, disposte dall'art. 11 del D.lgs. n. 446, come modificato dall'art. 1, comma 266, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successivamente dall'art. 15-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007 n. 127.

Le deduzioni previste dal citato articolo 11 sono le seguenti:

- deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro [comma 1, lettera. a), n. 1)];

- deduzione forfetaria di 5mila o 10mila euro, per ciascun dipendente assunto a tempo indeterminato, [comma 1, lettera. a), nn. 2) e 3)];
- deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali [comma 1, lettera. a), n. 4)];
- deduzione delle spese per apprendisti, per disabili, per il personale assunto con contratto di formazione lavoro e per addetti alla ricerca e sviluppo [comma 1, lettera. a), n. 5)];
- deduzione di 2 mila euro per ciascun dipendente fino ad un massimo di 5 dipendenti (comma 4-bis.1);
- deduzione “base” per incremento della base occupazionale (comma 4 – quater);
- deduzione “ulteriore” per incremento della base occupazionale (commi 4-quinquies e 4-sexies).

Si fa presente che in base al comma 4-septies dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 446 per ciascun dipendente l’importo delle deduzioni ammesse dai precedenti commi 1, 4-bis.1 e 4-quater non può comunque eccedere il limite rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro e che la fruizione delle deduzioni di cui ai citati nn. 2), 3) e 4) del comma 1, lettera a), dell’art. 11 è alternativa alla fruizione delle deduzioni di cui ai commi 1, lettera a), n. 5), 4-bis.1, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies.

Nel **rigo IQ100**, vanno indicate le retribuzioni e gli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro relative ai dipendenti per i quali si fruisce di una o più deduzioni IRAP.

Nella **colonna 1** dei **rigi IQ101** va indicato il numero dei dipendenti per i quali si fruisce della deduzione dei contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro di cui al n. 1) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 11. Trattasi, ad esempio, dei contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo. In caso di distacco di personale o di lavoro interinale, la deduzione spetta all’impresa che utilizza il personale. Nella **colonna 2** del medesimo rigo IQ101 va indicato l’importo della deduzione.

Si precisa che tale deduzione spetta con riferimento a tutti i dipendenti e che quindi non è alternativa rispetto alle altre deduzioni previste dall’articolo 11.

Nella **colonna 1** dei **rigi IQ102 e IQ103** va indicato il numero dei dipendenti per i quali si fruisce di almeno una delle seguenti deduzioni:

- deduzione forfetaria di cui ai nn. 2) e 3) della lettera a) del comma 1 dell’art. 11 (5.000 o 10.000 euro per ogni dipendente a tempo indeterminato);
- deduzione dei contributi assistenziali e previdenziali a carico del datore di lavoro relativi ai dipendenti a tempo indeterminato di cui al n. 4) della lettera a) del comma 1 dell’art. 11.

In **colonna 2** dei rigi IQ102 e IQ103 va indicato l’importo delle deduzioni corrispondenti.

Le disposizioni di cui ai nn. 2) e 3) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 11 prevedono, per i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettere da a) ad e) del D.Lgs. n. 446, escluse le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, una deduzione di 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta.

Tale importo può essere aumentato fino a 10.000 euro per i lavoratori a tempo indeterminato impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Con riferimento a tale più elevata deduzione, si precisa che la stessa:

- non spetta, oltrechè ai soggetti sopra citati, anche alle banche, agli altri enti finanziari e alle imprese di assicurazione;
- è alternativa a quella di cui al n. 2), in relazione ai singoli lavoratori dipendenti, senza che vi sia l’obbligo di effettuare un’unica scelta valida per tutti i dipendenti (cfr. circolare n. 61 del 19 novembre 2007, paragrafo 1.2);
- è soggetta alle nuove regole che la Commissione europea, con il regolamento (CE) n. 1998/2006, ha emanato in materia di aiuti “de minimis” e che prevedono, tra l’altro, per ogni impresa, un importo massimo di aiuti concessi a titolo de minimis non superiore a 200.000 euro (100.000 euro per le imprese attive nel settore del trasporto su strada) nell’arco di tre esercizi finanziari (cfr. circolare n. 61 del 19 novembre 2007 paragrafo 1.2).

Ai sensi del comma 4-bis. 2 dell’art. 11, come modificato dall’art. 1, comma 266, lettera c), della legge n. 296 del 2006, ed in base ai commi 267 e 268 dell’art. 1 della stessa legge sia la deduzione forfetaria di base, sia quella maggiorata, vanno ragguagliate:

- in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell’attività in corso d’anno, in quanto le deduzioni spettano su base annua;
- nel caso in cui i lavoratori non siano impiegati per l’intero periodo d’imposta; in tale ipotesi vanno considerati gli effettivi giorni di calendario in cui i medesimi fanno parte della forza lavoro (cfr. circolare n. 61 del 19 novembre 2007 paragrafo 1.4);

- nel caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale, nei diversi tipi e modalità di cui all'art. 1 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, ivi compreso il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo misto; in tale ipotesi le deduzioni vanno ridotte in misura proporzionale;
- tenendo conto dei giorni che intercorrono tra il 1° febbraio 2007 e il giorno di chiusura del periodo d'imposta, in quanto per i giorni compresi nell'arco temporale che va dal 1° febbraio 2007 alla data del 30 giugno 2007, le deduzioni spettano nella misura del 50% mentre a decorrere dal mese di luglio spettano per il loro intero ammontare (cfr. circolare n. 61 del 19 novembre 2007 paragrafo 1.4).

La disposizione di cui al n. 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 prevede, per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) ad e), del D.Lgs. n. 446, escluse le imprese operanti in concessione a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, la deduzione dei contributi assistenziali e previdenziali a carico del datore di lavoro e relativi ai dipendenti a tempo indeterminato.

La deduzione spetta sia per i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro in ottemperanza a disposizioni di legge, sia per i contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, ed a casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative di assistenza o previdenza (cfr. circolare n. 61 del 19 novembre 2007 paragrafo 1.2.2).

In base al comma 267, dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, la deduzione a titolo di oneri sociali spetta a decorrere dal mese di febbraio 2007 nella misura del 50 per cento e per l'intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio.

In merito alla esclusione delle imprese operanti in concessione e a tariffa dalla fruizione delle nuove agevolazioni (deduzione forfetaria di 5.000 o 10.000 euro e deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali per ogni dipendente a tempo indeterminato) si precisa che:

- nell'ipotesi in cui svolgano, oltre all'esercizio delle attività regolamentate, anche altre attività liberalizzate, potranno fruire delle nuove deduzioni solo relativamente al costo del fattore lavoro impiegato in queste ultime;
- in caso di dipendenti impiegati promiscuamente sia nelle attività regolamentate sia nelle attività liberalizzate, sarà possibile fruire delle nuove agevolazioni in misura proporzionalmente corrispondente al rapporto tra i ricavi e proventi derivanti dall'attività liberalizzata e l'ammontare complessivo dei ricavi e proventi conseguiti (cfr. circolare n. 61 del 19 novembre 2007 paragrafo 1.3).

Le imprese sopra citate dovranno pertanto indicare nella colonna 1 dei righi IQ102 e IQ103 esclusivamente il numero dei dipendenti impiegati nelle attività diverse da quelle regolamentate o promiscuamente nelle attività liberalizzate e regolamentate.

Si ricorda che, per effetto del comma 4-septies dell'articolo 11, per i dipendenti per i quali si fruisce delle deduzioni indicate nei righi IQ102 e IQ103 non si può beneficiare delle deduzioni di cui ai righi IQ104 (spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro e addetti alla ricerca e sviluppo), IQ105 (deduzione di 2.000 euro fino a 5 dipendenti), IQ106 e IQ107 (deduzione "base" e "ulteriore" deduzione per incremento base occupazionale). Resta comunque ferma la deduzione dei contributi assicurativi di cui al n. 1) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11.

Nella **colonna 1** dei **righi IQ104, IQ105, IQ106 e IQ107** va indicato il numero dei dipendenti per i quali si fruisce di almeno una delle seguenti deduzioni:

- deduzione di cui al n. 5) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 (deduzione delle spese relative agli apprendisti, ai disabili, al personale impiegato con contratto di formazione e lavoro ed al personale addetto alla ricerca e sviluppo);
- deduzione di cui al comma 4-bis.1 dell'art. 11 (deduzione di 2.000 euro per ciascun dipendente fino a 5 dipendenti);
- deduzione di cui ai commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies dell'art. 11 (deduzione "base" e "ulteriore" per l'incremento occupazionale).

Nella colonna 2 di tali righi va indicato l'importo delle deduzioni corrispondenti.

In merito alla deduzione di cui al n. 5) della lettera a) del comma 1 dell'art. 11 (da riportare nella **colonna 2 del rigo IQ104**), si segnala quanto segue:

- per la deduzione delle spese relative ai disabili come definiti dall'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 ovvero dall'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (cfr. la risoluzione n. 142 del 26 novembre 2004), si vedano anche le risoluzioni n. 64 del 16 maggio 2006 e n. 139 del 13 dicembre 2006;
- la deduzione delle spese per il personale assunto con contratto di formazione lavoro spetta anche in caso di assunzioni con contratti di inserimento previsti dalla legge n. 30 del 14 febbraio 2003 (vedasi la circolare n. 13 del 5 aprile 2005);
- tra i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo sono compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo. Tale deduzione spetta a condizione che sussista un'apposita attestazione di effettività dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca la quale può essere rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza di quest'ultimo organo sociale, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'art. 13, comma 2, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. La deduzione può essere operata sia con riferimento ai costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca di base (intesa come l'insieme delle attività di studio, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una specifica finalità ma rivestono una utilità generica per l'impresa), sia con riferimento ai costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca applicata e sviluppo, nel qual caso invece, le predette attività sono finalizzate alla realizzazione di uno specifico progetto (cfr. circolari n. 10 del 16 marzo 2005 e n. 13 del 5 aprile 2005). In merito alla deduzione dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo si vedano anche le risoluzioni n. 57 del 4 maggio 2006, n. 82 del 16 giugno 2006 e n. 138 del 13 dicembre 2006.

La deduzione di cui al comma 4-bis.1 dell'art. 11 (da riportare nella **colonna 2 del rigo IQ105**) è riconosciuta ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) ad e) del D.Lgs. n. 446, con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000, in misura pari a euro 2.000, su base annua, per ogni lavoratore dipendente (con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato) impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque.

Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione non si tiene conto degli apprendisti, dei disabili e del personale assunto con contratti di formazione lavoro (e contratti di inserimento previsti dalla legge n. 30 del 14 febbraio 2003 e dal D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 di attuazione della stessa).

Si precisa che il limite di cinque lavoratori va calcolato al massimo su cinque lavoratori impiegati nel corso dell'anno; pertanto se il contribuente impiega più di 5 lavoratori dipendenti con contratti di diverso tipo è libero di scegliere i lavoratori su cui calcolare la deduzione.

Ai sensi del comma 4-bis.2 dell'art. 11, in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno, gli importi dei componenti positivi di cui al comma 4-bis.1 sono ragguagliati all'anno solare.

Ai sensi del medesimo comma 4-bis.2 la deduzione è ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta e, nel caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale, nei diversi tipi e modalità di cui all'art. 1 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, ivi compreso il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo misto, è ridotta in misura proporzionale.

La deduzione per l'incremento occupazionale di cui ai citati commi 4-quater (da riportare nella **colonna 2 del rigo IQ106**), 4-quinquies e 4-sexies (da riportare nella **colonna 2 del rigo IQ107**) spetta ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) ad e), del D.Lgs. n. 446 e compete a condizione che:

- nel primo, secondo e terzo periodo d'imposta immediatamente successivo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004 vengano effettuate nuove assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale;
- alla fine di ciascun periodo d'imposta in cui sono effettuate le nuove assunzioni, risulti incrementato il numero dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero medio dei lavoratori con medesimo contratto relativo al periodo d'imposta precedente e sussista quindi una differenza positiva tra la consistenza di fine periodo d'imposta (conteggiata prescindendo da eventuali riduzioni dell'orario di lavoro fissate nei contratti individuali) e la media del periodo d'imposta precedente.

Con riferimento alle imprese costituite nel 2004 o successivamente al 31 dicembre 2004, sempre che non derivino dall'assorbimento di attività d'impresa giuridicamente preesistenti, tutte le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell'esercizio di costituzione potranno attribuire il diritto alla deduzione (cfr. circolare n. 26 del 12 luglio 2006, paragrafo 1.1).

Si precisa inoltre che le trasformazioni di contratti a tempo determinato e di apprendistato in contratti a tempo indeterminato realizzano nuove assunzioni a tempo indeterminato potenzialmente idonee ad attribuire la deduzione (cfr. circolare n. 26 del 12 luglio 2006, paragrafo 2.1).

La deduzione può comunque essere fruita solo con riferimento al numero dei lavoratori neoassunti con contratto a tempo indeterminato che, al termine del periodo d'imposta, risultino in eccedenza rispetto al numero di lavoratori assunti con il medesimo contratto per i quali a diverso titolo sia cessato il rapporto di lavoro al termine del periodo d'imposta (cfr. circolare n. 26 del 12 luglio 2006, paragrafo 2.2).

Per il calcolo della media dei lavoratori a tempo indeterminato occupati nel periodo d'imposta precedente deve essere utilizzata la media aritmetica. A tal fine, occorre procedere al rapporto tra:

- la sommatoria della consistenza giornaliera dei lavoratori, calcolata per ciascun lavoratore sulla base dei giorni di calendario intercorrenti fra la data di assunzione e la fine del periodo d'imposta;
- il numero dei giorni di calendario compresi fra l'inizio e la fine del periodo d'imposta.

Nel calcolo della media devono essere computati tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato; i lavoratori a tempo parziale dovranno essere considerati esclusivamente nel calcolo della media in misura corrispondente al rapporto esistente tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle previste da quello a tempo pieno. Dovrà, altresì, tenersi conto, per il periodo di effettiva permanenza, dei lavoratori assunti nel periodo d'imposta e licenziati entro la fine del periodo stesso, i quali non rilevano ai fini dell'attribuzione dell'agevolazione (cfr. circolare n. 7 del 13 febbraio 2006 paragrafo 1.4).

Si decade dal beneficio qualora il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, alla fine del periodo d'imposta, risulti pari o inferiore al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004.

Al verificarsi della causa di decadenza, il datore di lavoro perde quindi il diritto di usufruire dell'agevolazione con riferimento a tutti i lavoratori che nei precedenti periodi d'imposta avevano attribuito il diritto alla stessa, ferma restando la possibilità di fruire della deduzione per le nuove assunzioni effettuate nello stesso anno di decadenza o nei successivi periodi d'imposta se ne sussistono i requisiti (cfr. circolare n. 7 del 13 febbraio 2006 paragrafo 1.5).

La deduzione spetta per ciascun nuovo lavoratore assunto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, sempre che permanga il medesimo rapporto di impiego, anche se negli esercizi successivi al periodo d'imposta quello in corso al 31 dicembre 2004, l'incremento occupazionale rilevato non venga mantenuto.

Nel caso di interruzione del singolo rapporto di lavoro la deduzione corrispondente non potrà più essere fruita.

La deduzione "base" disposta dal comma 4-quater dell'articolo 11 per l'intero territorio nazionale (da riportare nel **riga IQ106, colonna 2**) compete in misura pari al minore tra:

- il minore dei seguenti importi:
 - il costo effettivo del personale neoassunto sostenuto relativo ai dipendenti assunti nel periodo d'imposta e per i quali non si sia interrotto il rapporto d'impiego nel corso del medesimo periodo d'imposta; nel costo sostenuto per il personale neoassunto non devono essere conteggiati i costi del personale già dedotti dalla base imponibile IRAP ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 446 (quali ad esempio le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, i costi dei neoassunti disabili o addetti alla ricerca e sviluppo) (cfr. circolare n. 26 del 12 luglio 2006 paragrafi 3.1 e 3.2);
 - valore massimo di 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto (da ragguagliare in caso di periodo d'imposta di durata superiore o inferiore a 12 mesi ed in caso di assunzioni in corso d'anno tenendo conto, in quest'ultimo caso, dei giorni di calendario intercorrenti fra la data di assunzione e la fine del periodo d'imposta);
- l'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile (compreso quello eventualmente sostenuto per lavoratori dipendenti addetti alla ricerca e sviluppo, disabili o assunti con contratto di apprendistato - (cfr. circolare n. 26 del 12 luglio 2006 paragrafo 3.6.)). Per i titolari di reddito d'impresa non obbligati alla presentazione del bilancio e per gli esercenti arti e professioni si applicano criteri di determinazione del costo analoghi a quelli indicati nelle disposizioni dell'articolo 2425 del codice civile.

Il datore di lavoro che intende beneficiare della deduzione deve procedere, in via preliminare, per ogni nuova assunzione a tempo indeterminato che è stata effettuata, al confronto tra il costo sostenuto per il nuovo assunto e l'importo di 20.000 euro (ipotizzando che l'assunzione sia stata effettuata all'inizio del periodo d'imposta) e successivamente deve confrontare il minore importo risultante con l'incremento complessivo del costo del lavoro. Nella ipotesi che la deduzione teorica totale sia superiore all'incremento effettivo del costo del lavoro, l'importo della deduzione spettante per ciascun dipendente dovrà essere proporzionalmente ridotto. (cfr. circolare n. 7 del 13 febbraio 2006 paragrafo 1.3 e circolare n. 61 del 19 novembre 2007 paragrafo 1.5).

L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Si tratta, ad esempio, di diminuzioni occupazionali avvenute in società controllate dalla stessa società che, a sua volta, controlla l'impresa che intende beneficiare della deduzione in argomento.

Nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

Ai sensi del comma 4-quinquies dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446, per i quattro periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, fermo restando il rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE in materia di aiuti di Stato a favore dell'occupazione, l'importo deducibile determinato ai sensi del comma 4-quater è quintuplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), e triplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità Europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 come modificata dalla decisione della Commissione Europea 8 settembre 2004 C(2004) 3344 e da quella che verrà approvata per il successivo periodo.

Si ricorda che nell'applicazione dell'ulteriore deduzione devono essere rispettati i limiti massimi di fruibilità dell'agevolazione previsti dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 (cfr. circolare n. 7 del 13 febbraio 2006 paragrafo 2.5) e che la stessa non è cumulabile con altri aiuti di Stato anche se concessi sotto forma di credito d'imposta, né con altri contributi a fondo perduto eventualmente percepiti dall'impresa per le nuove assunzioni effettuate (cfr. circolare n. 7 del 13 febbraio 2006 paragrafo 2.6).

Ai sensi del comma 4-sexies dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446, in caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, in materia di aiuti di Stato a favore dell'occupazione, in alternativa a quanto previsto dal comma 4-quinquies, l'importo deducibile è, rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque nelle suddette aree, ma in questo caso l'intera maggiorazione spetta nei limiti di intensità nonché alle condizioni previsti dal predetto regolamento sui regimi di aiuto a favore dell'assunzione di lavoratori svantaggiati (cfr. circolare n. 61 del 19 novembre 2007 paragrafo 3).

Si ricorda che anche nell'ipotesi di "ulteriore" deduzione il datore di lavoro deve procedere, in via preliminare, per ogni nuova assunzione a tempo indeterminato che è stata effettuata, al confronto tra il costo sostenuto per il nuovo assunto e l'importo di 20.000 euro e successivamente deve confrontare il minore importo risultante con l'incremento complessivo del costo del lavoro. Nella ipotesi che la deduzione teorica totale sia superiore all'incremento effettivo del costo del lavoro, l'importo della deduzione spettante per ciascun dipendente dovrà essere proporzionalmente ridotto. (cfr. circolare n. 7 del 13 febbraio 2006 paragrafo 1.3 e circolare n. 61 del 19 novembre 2007 paragrafo 1.5).

L'"ulteriore" deduzione per incremento occupazionale disposta dai commi 4-quinquies e 4-sexies dell'articolo 11 per le nuove assunzioni effettuate nelle aree ammesse alla deroga previste:

- dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato CE (cfr. circolare n. 7 del 13 febbraio 2006 paragrafo 2.4) e
- dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE (cfr. circolare n. 7 del 13 febbraio 2006 paragrafo 2.3),

va indicata nel **rigo IQ107, colonna 2**, al netto della deduzione “base” di cui al comma 4-quater (da indicare nel rigo IQ106, col. 2) calcolata con riferimento ai neoassunti delle suindicate aree.

Nel **rigo IQ108** va indicata la somma degli importi riportati nelle colonne 2 dei rigi da IQ101 a IQ107.

Nel **rigo IQ109** va indicata la somma delle eccedenze delle deduzioni di cui ai commi 1, 4-bis.1 e 4-quater dell’art. 11 riferite a ciascuno dei dipendenti per i quali si fruisce di una o più deduzioni rispetto alla retribuzione e agli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro. Si precisa che per determinare la somma di tali eccedenze occorre procedere al calcolo, per ogni dipendente, della differenza tra le deduzioni e la retribuzione, oneri e spese a carico del datore di lavoro.

Si ricorda inoltre che il contribuente può scegliere per ciascun dipendente le deduzioni di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 11 ovvero le deduzioni di cui ai numeri 1) e 5) di tale lettera nonché quelle di cui ai commi 4-bis.1, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies.

Nel **rigo IQ110** va indicato il totale delle deduzioni per lavoro dipendente risultante dalla differenza tra l’importo di rigo IQ108 e l’importo di rigo IQ109.

1.11

Sezione X - Rideterminazione dell’acconto

In tale sezione va indicato l’ammontare dell’acconto rideterminato per l’anno 2007, utilizzando il metodo storico, per effetto dell’applicazione delle seguenti disposizioni:

- l’art. 2, comma 72, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e l’articolo 15 – bis, comma 10, del decreto legge n. 81 del 2 luglio 2007, convertito, con modificazioni dalla legge n. 127 del 3 agosto 2007. In base a tali disposizioni per il versamento dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 3 ottobre 2006, il contribuente poteva continuare ad applicare le disposizioni previgenti alle modifiche apportate agli articoli 51 comma 4, lettera a) e 164 comma 1, del TUIR riguardante i limiti di deducibilità delle spese relative a taluni mezzi a motore;
- l’articolo 1, comma 269, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006. In base a tale disposizione, nella determinazione dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo d’imposta in corso al 1° febbraio 2007, poteva assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando in tale periodo le disposizioni dei commi 266, 267 e 268;
- l’articolo 1, comma 403, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006. In base a tale disposizione per il medesimo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006, nella determinazione dell’acconto dovuto ai fini delle imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive, si doveva assumere quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata tenendo conto delle disposizioni dei predetti commi 401 e 402. Si ricorda che tali disposizioni hanno modificato i limiti di deducibilità delle spese di telefonia sia fissa che mobile.

In particolare nel rigo **IQ111**, va indicato:

- in **colonna 1**, il valore della produzione relativo al periodo d’imposta precedente (2006) rideterminato;
- in **colonna 2**, l’imposta del periodo d’imposta precedente rideterminata;
- in **colonna 3**, l’importo dell’acconto, calcolato con il metodo storico, sulla base dell’imposta indicata in colonna 2;
- in **colonna 4**, l’importo del minor acconto dovuto da recuperare in sede di versamento della seconda o unica rata di acconto per effetto delle maggiori percentuali di deducibilità previste dall’articolo 15 – bis, comma 9, del decreto legge n. 81 del 2 luglio 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 3 agosto 2007.

Versamento dell’acconto

Il versamento in acconto dell’IRAP deve essere effettuato secondo le stesse regole stabilite per le imposte sui redditi. Per i soggetti IRPEF, pertanto, l’acconto relativo all’anno 2008, è dovuto in misura pari al 99 per cento dell’importo di rigo IQ90, sempreché l’importo ivi indicato superi euro 51,65.

Ai sensi del comma 269 dall’articolo 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, nella determinazione dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 1° febbraio 2007, può assumersi, come imposta del

periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 266 senza tenere conto delle limitazioni previste dai commi 267 e 268.

In base all'art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 435 del 7 dicembre 2001 l'acconto va versato in due rate:

- la prima, pari al 40 per cento, entro il 16 giugno 2008 ovvero entro il 16 luglio 2008 con la maggiorazione dello 0,40 % a titolo di interesse corrispettivo. Si fa presente che il versamento della prima rata non è dovuto se di importo non superiore a euro 103;
- la seconda, pari al residuo 60 per cento, entro il 30 novembre 2008.

È facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per l'anno di competenza, ferma restando, in tal caso, l'applicazione, ai fini del regime sanzionatorio, delle disposizioni del comma 2 dell'art. 4 del D.L. n. 69 del 1989, convertito dalla legge n. 154 dello stesso anno.

Non sono obbligati al versamento dell'acconto i produttori agricoli che nel 2007 risultavano esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972 e che in tale anno hanno superato i limiti previsti per l'esonero.

Sono, invece, tenuti a tale versamento i produttori agricoli che, avendo superato nell'anno 2007 il limite di un terzo delle cessioni di beni diversi da quelli compresi nella prima parte della tabella A allegata al citato decreto non rientrano nel regime di esonero per l'anno 2008.

TABELLA IQ - ELENCO REGIONI E PROVINCE AUTONOME

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Abruzzo	08	Lazio	15	Sardegna
02	Basilicata	09	Liguria	16	Sicilia
03	Bolzano	10	Lombardia	17	Toscana
04	Calabria	11	Marche	18	Trento
05	Campania	12	Molise	19	Umbria
06	Emilia Romagna	13	Piemonte	20	Valle d'Aosta
07	Friuli Venezia Giulia	14	Puglia	21	Veneto

APPENDICE

Elenco e relativa codifica delle disposizioni emanate con leggi regionali modificative del regime impositivo e delle aliquote applicabili

AVVERTENZE La presente tabella, consultabile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), assume valore puramente indicativo, essendo la materia suscettibile di aggiornamento da parte degli Enti interessati. Per maggiori informazioni e delucidazioni si invita a contattare gli Uffici Tributi delle singole Regioni. Si riportano nella seguente tabella le aliquote stabilite dalle singole Regioni e Province Autonome così come comunicate dalle stesse all'Agenzia delle Entrate.

REGIONE	Codice	REGIME E SOGGETTI INTERESSATI	Aliquota	Entrata in vigore	Termine	Norma
Abruzzo	A1	Agevolazione per le farmacie rurali sussidiate	4,25 (*)	01/01/01	a regime	L. R. 16/03/01 n. 9
	A2	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. a), b) del D.Lgs. n. 446/97 operanti in Comuni Montani, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge regionale	4,25 (*)	01/01/02	a regime	Art. 14 - L. R. 10/05/02 n. 7 come modificato dall'art. 84 - comma 5 L. R. 26/04/04 n. 15
	A3	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 446/97 considerati ONLUS ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97	4,25 (*)	periodo d'imposta in corso al 01/01/03	a regime	Art. 43, commi 1 e 3 - L. R. 17/04/2003 n. 7
	A4	Agevolazione per le cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/91	4,25 (*)	periodo d'imposta in corso al 01/01/03	a regime	Art. 43, commi 2 e 3 - L. R. 17/04/2003 n. 7
	A5	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3 co. 1 lett. a), b) e c) del D.Lgs. n. 446/97 che iniziano l'attività a decorrere dal 1/1/04, per i primi due periodi d'imposta nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale.	4,25 (*)	01/01/04	a regime	Art. 84 - commi 1-4 L. R. 26/04/04 n. 15
(*) In base al comma 174 dell'art. 1 della legge n. 311/2004, come integrato dal comma 277 dell'art. 1 della legge n. 266/2005 e successivamente modificato dal comma 796 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, ed in base al comma 1-bis dell'art. 1 del Decreto Legge n. 206/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 234/2006, l'aliquota ordinaria del 4,25 per cento, quella ridotta del 1,9 per cento prevista dall'articolo 45 del D.Lgs. n. 446 del 1997 per il settore agricolo e quelle incrementate o ridotte per effetto di disposizioni regionali emanate in base al comma 3 dell'articolo 16 del citato D.Lgs. n. 446, devono essere maggiorate di un punto percentuale ferma restando, comunque, l'aliquota massima del 5,25 per cento prevista dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 16 del citato D.Lgs. n. 446. Le aliquote sopra riportate sono già comprensive della maggiorazione. La Regione Abruzzo, con legge regionale 12 dicembre 2006, n. 44 ha fissato le aliquote già comprensive delle maggiorazioni disposte dalla citata normativa statale in tema di risanamento del sistema sanitario regionale, ad eccezione di quella relativa al settore agricolo, ancora in regime transitorio. Ha altresì adeguato l'aliquota riguardante le farmacie rurali sussidiate in ossequio alla Legge 24/12/2003, n. 350 articolo 2 comma 22.						
Basilicata	A1	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 446/97 considerati ONLUS ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97	3,25	01/01/02	a regime	Art. 29, comma 1 L. R. 31/01/02 n. 10
	A2	Agevolazione per le cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/91	3,25	01/01/02	a regime	Art. 29, comma 2 L. R. 31/01/02 n. 10
Campania	M1	Maggiorazione generalizzata di aliquota (tranne le eccezioni previste dal D.Lgs. 446/97 e dalla Legge regionale	5,25 (*)	periodo d'imposta in corso al 01/01/06	a regime	Art. 1, co. 1 L. R. 28/12/05 n. 23
	SM	Sospensione della maggiorazione per determinate categorie di soggetti: a) nuove imprese costituite in qualsiasi forma giuridica nel corso degli anni 2006 e 2007;	5,25 (*)	periodo d'imposta in corso al 01/01/06	tre periodi d'imposta	Art. 1, co. 3 L. R. 28/12/05 n. 23
		b) imprese e lavoratori autonomi che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nella misura di almeno il 40% rispetto alla media dei lavoratori a tempo indeterminato relativa ai due anni precedenti;	5,25 (*)	periodo d'imposta in corso al 01/01/06	periodo d'imposta in cui si verificano i presupposti e 3 successivi	come sopra
	M2	Maggiorazione dell'aliquota IRAP per i soggetti di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 446/1997	5,25 (*)	periodo d'imposta in corso al 01/01/06	a regime	Art. 1, co. 2 L.R. 28/12/05 n. 23
(*) In base al comma 174 dell'art. 1 della legge n. 311/2004, come integrato dal comma 277 dell'art. 1 della legge n. 266/2005 e successivamente modificato dal comma 796 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, ed in base al comma 1-bis dell'art. 1 del Decreto Legge n. 206/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 234/2006, l'aliquota ordinaria del 4,25 per cento, quella ridotta del 1,9 per cento prevista dall'articolo 45 del D.Lgs. n. 446 del 1997 per il settore agricolo e quelle incrementate o ridotte per effetto di disposizioni regionali emanate in base al comma 3 dell'articolo 16 del citato D.Lgs. n. 446, devono essere maggiorate di un punto percentuale ferma restando, comunque, l'aliquota massima del 5,25 per cento prevista dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 16 del citato D.Lgs. n. 446. Le aliquote sopra riportate sono già comprensive della maggiorazione.						
Emilia Romagna	A1	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 446/97 considerati ONLUS ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97	3,50	01/01/02	a regime	Art. 7, comma 1 L. R. 21/12/01 n. 48
	A2	Agevolazione per le cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/91	3,50	01/01/02	a regime	Art. 7, comma 2 L. R. 21/12/01 n. 48
	A3	Agevolazione per le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49	3,25	periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2003	a regime	Art. 18, comma 1 L. R. 22/12/03 n. 30
	M1	Maggiorazione di aliquota per le attività economiche rientranti nei settori contraddistinti dai codici ATECOFIN 23, 40, 64, 65, 66 e 67	5,25	periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2006	a regime	Art. 1, comma 1, L.R. 20/12/06 n. 19
Friuli Venezia Giulia	A1	Agevolazione per un massimo di 5 periodi d'imposta alle nuove imprese artigiane aventi i requisiti previsti dalla legge regionale	3,45	periodo d'imposta in corso al 01/01/04	a regime	Art. 1, co. 13, 14, 15, 16, 17 L. R. 26/01/04 n. 1 come sostituiti dall'art. 1 co. 13 L.R. 02/02/05 n. 1

A2	Agevolazione per un massimo di 5 periodi d'imposta alle nuove imprese artigiane insediate nelle zone montane di svantaggio socio-economico aventi i requisiti previsti dalla legge regionale	3,25	periodo d'imposta in corso al 01/01/04	a regime	Art. 1, co. 13, 14, 15, 16, 17 L.R. 26/01/04 n. 1 come sostituiti dall'art. 1 co. 13 L.R. 02/02/05 n. 1
A3 (*)	Aliquota ridotta per i soggetti passivi previsti dalla legge regionale che, alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentino: a) un incremento del valore della produzione netta, aumentato degli ammortamenti rilevanti ai fini IRAP e diminuito dei contributi pubblici rilevanti ai fini IRAP di almeno il 5% rispetto alla media del triennio precedente; b) un incremento dei costi relativi al personale, classificabili nell'art. 2425, primo comma, lett. B), numero 9), del codice civile, diminuiti degli oneri deducibili ai fini IRAP di almeno il 5 per cento rispetto alla media del triennio precedente	3,25	Periodo d'imposta in corso al 01/01/06	a regime	Art. 2, comma 2 L.R. 18/01/06 n. 2
A4	Riduzione dell'aliquota Irap nelle zone di svantaggio socio-economico del territorio montano	3,25	Periodo d'imposta in corso al 01/01/07	a regime	Art. 2, L.R. 23/01/07, n. 1
E1	Esenzione per le ONLUS	esenti	Periodo d'imposta in corso al 01/01/02 Periodo d'imposta in corso al 01/01/04 per le cooperative sociali che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi	a regime	Art. 2-bis, L.R. 25/01/2002, n. 3 introdotto dall'art. 7, comma 10, L.R. 23/08/02, n. 23 Art. 1, comma 14-bis L.R. 26/01/04 n. 1 introdotto dall'art. 1, co. 13 L.R. 02/02/05 n. 1 per le cooperative sociali che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi
E2	Esenzione per le Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP) succedute alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza	esenti	01/01/06	a regime	Art. 2, comma 6 L.R. 18/01/06 n. 2
CR	Credito d'imposta ai fini IRAP concesso alle imprese ed agli esercenti arti e professioni	//	si attende regolamento di attuazione		Artt. 4 e 5 L.R. 25/02/2000 n. 4
CR	Credito d'imposta ai fini IRAP concesso alle imprese artigiane e loro consorzi	//	si attende regolamento di attuazione		Art. 64, L. R. 22/04/2002 n. 12

(*) Per una completa determinazione dei criteri e delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della L.R. 18/01/06 n. 2 si rimanda all'apposito Regolamento approvato con DGR n. 2935 del 1/12/2006 ed emanato con DPGR n. 372 del 6/12/2006.

Lazio	A1	Agevolazione per i settori di cui al primo gruppo tab. A (codici ISTAT 1, 2, 5) Riduzione di aliquota dell'1,00%	1,90 (*)	01/01/02	a regime	Art. 5, co 1 e 2 L.R. 13/12/01, n. 34
	A2	Agevolazione per i settori di cui al secondo gruppo tab. A (codici ISTAT 15/20, 25/33, 36/37, 45, 52, 60/61, 90/91, 92.1, 92.3, 92.5, 92.6, 92.7; 93) Riduzione di aliquota dello 0,50%	4,75 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra
	A3	Agevolazione temporanea per i settori di cui alla tab. A (codici ISTAT 62,63,3) Riduzione di aliquota dello 0,50% per attenuare le negative conseguenze economiche degli attentati USA	4,75 (*)	01/01/02		Come sopra
	A4	Agevolazione per le cooperative sociali di cui alla L. 381/91 (codici ISTAT 85.31,85.32) Riduzione di aliquota dello 0,50%	4,75 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra
	A5	Agevolazione per le imprese di nuova costituzione (imprenditoria giovanile, femminile e fasce deboli per i primi tre anni dall'inizio dell'attività) Riduzione di aliquota dell'1%	4,25 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra
	A6	Agevolazione per le imprese in stato di crisi aziendale L.223/91 (secondo gruppo, tab. A) Riduzione di aliquota dell'1%	4,25 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra
	A7	Agevolazione per le imprese in stato di crisi aziendale L.223/91 (terzo gruppo, tab. A) Riduzione di aliquota dello 0,50%	4,75 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra
	N1	Settori di cui al terzo gruppo tab. A (codici ISTAT 21/22, 34/35, 51.1, 55, 63, 72/75, 80, 85, 95) per cui non vi sono variazioni d'aliquota	5,25 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra
	N2	Settori di cui al terzo gruppo tab. A (codice ISTAT 66) per cui non vi sono variazioni d'aliquota limitatamente alle assicurazioni	5,25 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra
	M1	Maggiorazione dello 0,75% per i settori di cui al quarto gruppo tab. A (codici ISTAT 10/14, 23, 40/41, 50, 51 (escluso 51.1), 62)	5,25 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra
	SM	Tab. A, codice Istat: 50 (sospensione temporanea della maggiorazione dell'aliquota IRAP)	5,25 (*)	01/01/02		Come sopra
	M2	Maggiorazione dell'1,00% per i settori di cui al quinto gruppo tab A (codici ISTAT 24, 64, 67, 70/71, 92.2. Si ricorda che la L.R. n. 2 del 2003 ha escluso da tale maggiorazione il codice 92.4)	5,25 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra

	M3	Maggiorazione dell'1,00% per i settori di cui al quinto gruppo tab A (codice ISTAT 65)	5,25 (*)	01/01/02	a regime	Come sopra
(*) In base al comma 174 dell'art. 1 della legge n. 311/2004, come integrato dal comma 277 dell'art. 1 della legge n. 266/2005 e successivamente modificato dal comma 796 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, ed in base al comma 1-bis dell'art. 1 del Decreto Legge n. 206/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 234/2006, l'aliquota ordinaria del 4,25 per cento, quella ridotta del 1,9 per cento prevista dall'articolo 45 del D.lgs n. 446 del 1997 per il settore agricolo e quelle incrementate o ridotte per effetto di disposizioni regionali emanate in base al comma 3 dell'articolo 16 del citato D.lgs. n. 446, devono essere maggiorate di un punto percentuale ferma restando, comunque, l'aliquota massima del 5,25 per cento prevista dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 16 del citato D.lgs. n. 446. Le aliquote sopra riportate sono già comprensive della maggiorazione.						
Liguria	A1	Agevolazione nei confronti dei seguenti soggetti, limitatamente al valore della produzione netta prodotta nel territorio della Regione: a) organismi di volontariato di cui alla legge n. 266/91 iscritti nel registro regionale di cui alla L.R. n. 15/92; b) cooperative sociali e loro consorzi, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 381/91, iscritte all'albo regionale di cui alla L.R. n.23/93. N.B. Nei confronti dei consorzi di coop. sociali l'aliquota ridotta si applica a condizione che essi abbiano la base sociale formata per il 100% da cooperative sociali di cui al predetto art. 1, co. 1, lett. a) della L. 381/91	3,00	01/01/02	a regime	Art. 3, commi 3 e 4, L.R. 07/05/02 n.20
	A2	Agevolazione per le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7/12/2000, n. 383, iscritte al registro nazionale previsto dall'art. 7, comma 3, della legge medesima.	3,25	01/01/04	a regime	Art. 2, L.R. 02/04/04 n. 7
	A3	Agevolazione per le cooperative sociali e loro consorzi di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) della legge 381/1991 iscritte all'albo regionale di cui alla legge regionale 1 giugno 1993, n. 23	3,25	periodo d'imposta in corso al 01/01/06	a regime	Art. 5, commi 1,2,3 L.R. 24/01/06 n. 2
	M1	Maggiorazione dell'1% dell'aliquota IRAP per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.lgs. n. 446/97	5,25	periodo d'imposta 2006	a regime	Art. 1, comma 1 L.R. 28/11/05 n. 17
Lombardia	A1 (*)	Agevolazione per le imprese costituite dopo l'entrata in vigore della L. R. 5/5/04 n. 11 nei piccoli comuni individuati dalla D.G.R. VII/19319 del 12/11/04 nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11, come attuata dalla circ. n. 43 del 13/12/04	3,25	periodo d'imposta di inizio attività	4 periodi d'imposta	Art. 9, co. 2, 4 e 5, L.R. 5/5/04 n. 11
	A2	Agevolazione per le imprese che esercitano attività commerciali di vicinato nei comuni individuati dalla D.G.R. VII/19319 del 12/11/04 nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11, come attuata dalla circ.n. 43 del 13/12/04	3,25	01/01/05	4 periodi d'imposta	Art. 9, co. 3, 5, L.R. 5/5/04 n. 11
	E1	Esenzione per le ONLUS di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 460/97	esenti	01/01/02	a regime	Art. 1 co. 7 e 8 L.R. 18/12/01 n. 27 come confermato dall'art. 77, co. 1 e co. 2 L.R. 14/07/03 n. 10
	M1 (**)	Maggiorazione dell'1% dell'aliquota IRAP per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.lgs. n. 446/97	5,25	01/01/03	a regime	Art. 1 co. 1 L.R. 23/12/02 n. 33 come confermato dall'art. 76 L.R. 14/07/03 n. 10
	CR1 (***)	Credito d'imposta ai fini IRAP a favore delle fondazioni no profit ed enti ecclesiastici accreditati ai sensi della L.R. 11/07/97 n. 31 che svolgono attività sanitaria o socio sanitaria fino a concorrenza dell'importo corrispondente all'aliquota dell'1%	//	Periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/06	a regime	Art. 1 co. 1 L.R. 27/12/06 n. 31
	CR2 (***)	Credito d'imposta ai fini IRAP a favore delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) fino a concorrenza dell'importo corrispondente all'aliquota dell'4,25%	//	Periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/06	a regime	Art. 1 co. 2 L.R. 27/12/06 n. 31
(*) L'agevolazione è riconosciuta per ulteriori 3 periodi d'imposta alle imprese composte da giovani o donne con i requisiti previsti dal comma 2 della legge regionale. (**) Maggiorazione confermativa dell'aumento di aliquota stabilito dalla legge regionale n. 27 del 18/12/2001. (***) Le agevolazioni sono riconosciute compatibilmente alle disposizioni comunitarie						
Marche	M1	Maggiorazione generalizzata di aliquota (tranne le eccezioni previste dal D.lgs. 446/97 e dalla legge regionale)	5,15	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 3 L.R. 19/12/01 n. 35
	SM	Sospensione dalla maggiorazione per determinate categorie di soggetti e settori di attività: a) soggetti che realizzano almeno il 50 per cento del proprio fatturato annuo, dichiarato ai fini IVA, per lavorazioni in conto terzi nei settori del tessile e abbigliamento di cui ai codici 8140, 8150, 8160, 8170, 8210, 8220 della classificazione, tariffe industria, per l'assicurazione INAIL allegata al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 dicembre 2000; b) nuove imprese che si costituiscono per la prima volta nel territorio regionale negli anni 2005 e 2006; c) soggetti di cui all'art.3, co. 1, lett. e), del D.lgs. n. 446/97, considerati ONLUS ai sensi dell'art.10 del D.lgs. n.460/97;	4,25	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 4 lett. a) L.R. 19/12/01 n. 35
			4,25	01/01/02	per i primi due anni di imposta	Art. 1, co. 4, lett. b) L.R. 19/12/01 n. 35 come sostituita dall'art. 19 L.R. 11/10/05 n. 24
			4,25	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 4, lett. c) L.R. 19/12/01 n. 35

	d) soggetti di cui all'art.3, comma 1, lettera e-bis), del D.Lgs. 446/1997, relativamente al valore prodotto nell'esercizio dell'attività commerciale.	4,25	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 4, lett. e) L. R. 19/12/01 n. 35	
	e) settore ricerca e sviluppo di cui ai codici ISTAT, attività economiche per le classi: 73.10 e 73.20.	4,25	periodo d'imposta in corso al 01/01/05	a regime	Art. 1, co. 4, lett. e-bis) L. R. 19/12/01 n. 35 come integrato dall'art. 35 L. R. 24/12/04 n. 29	
	f) settore "altre attività dello spettacolo, di intrattenimento e divertimento di cui al codice ISTAT, della classificazione delle attività economiche: 92.3.	4,25	periodo d'imposta 2005	a regime	Art. 1, co. 4, lett. e-ter) L. R. 19/12/01 n. 35 aggiunta dall'art. 19 L. R. 11/10/05 n. 24	
A1	Agevolazione per riduzione aliquota alle cooperative sociali di cui all'art.1, comma 1, lett. A), legge 381/1991	3,25	01/01/04	a regime	Art. 1, co. 4-bis L. R. 19/12/01 n. 35 come modificato dall'art. 12, L. R. 11/03/03 n. 3	
A2	Agevolazione per riduzione aliquota alle cooperative sociali di cui all'art.1, comma 1, lett. B), legge 381/1991	2,25	01/01/04	a regime	Art. 1, co. 5 L. R. 19/12/01 n. 35 come modificato dall'art. 12, L. R. 11/03/03 n. 3	
A3	Agevolazione per riduzione aliquota, al settore fabbricazione delle calzature (codici ISTAT attività economiche: 19.30.1, 19.30.2, 19.30.3) ed al settore fabbricazione articoli da viaggio, borse, articoli da correggiaio e selleria (codici ISTAT attività economiche: 19.20.0)	4,50	periodo d'imposta in corso al 01/01/04	a regime	Art. 1, co. 1, L. R. 22/12/03 n. 25 e art. 30, co. 1, L.R. 19/02/04 n. 2	
A4	Agevolazione per riduzione aliquota, per le sottoelencate categorie di soggetti passivi, con sede legale nel territorio regionale, operanti nei settori dell'industria, dell'artigianato e del commercio (codici alfabetici ISTAT della classificazione delle attività economiche per le sezioni C, D, E, F e G): a) imprese che esportano all'estero almeno il 50% del fatturato dell'ultimo anno; b) imprese rientranti nella definizione dell'Unione Europea di piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE C(2003) 1422 del 6/5/2003, per le quali, nel corso del periodo d'imposta (periodo d'imposta di riferimento 2007), si verifichi almeno una delle condizioni indicate ai numeri 1), 2), 3) e 4) sotto riportate: 1) abbiano assunto nuovo personale a tempo indeterminato, da utilizzare presso la sede o l'impianto ubicato nel territorio regionale nel campo dell'innovazione tecnologica e della ricerca, in possesso di laurea specialistica appartenente ad una delle classi previste dalla legge regionale; 2) abbiano ottenuto una delle seguenti certificazioni o registrazioni: ETICA SA 8000, ISO 9001, ISO 14001, EMAS; 3) abbiano registrato almeno un brevetto per invenzione industriale, modello di utilità o modello ornamentale; 4) abbiano realizzato, nell'ambito della conduzione aziendale, il ricambio generazionale, con i seguenti requisiti: 4.1) iscrizione al registro delle imprese da almeno 5 anni 4.2) il titolare entrante deve avere un'età pari o inferiore ai 40 anni mentre il titolare cedente deve avere compiuto i 60 anni (da intendersi quale media dell'età dei soci nelle soc. di persone e da riferire al presidente del C.d.A. o all'amministratore nell' soc. di capitali).	4,50	periodo d'imposta 2005	a regime	Art. 1, co. 5bis, L.R. 19/12/01 n. 35, inserito dall'art. 19 L.R. 11/10/05, n. 24, art. 24 L.R. 10/02/06 n. 2 art. 1 L.R. 21/12/06 n. 20	
A5	Agevolazione per riduzione aliquota, per le attività di preparazione e concia del cuoio (cod. ISTAT attività economiche 19.10.0)	4,50	01/01/06	a regime	Art. 25, L.R. 10/02/06 n. 2	
Molise (*)	A1	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 446/97 limitatamente al valore della produzione netta riferibile al territorio dei comuni della provincia di Campobasso maggiormente danneggiati dal sisma del 31 ottobre 2002, individuati con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 167 del 30/12/02	4,25 (**)	01/01/03	a regime	Artt. 7 e 12, L.R. n. 45/02 art. 2 L.R. n. 1/04 art. 14, L.R. n. 5/05 art. 4 L.R. n. 42/06
	A2	Agevolazione per le imprese giovanili di cui all'art. 5, co.1 del decreto legislativo n. 185 del 21 aprile 2000, e per le imprese individuali il cui titolare ha età non superiore a 35 anni	4,25 (**)	01/01/03	a regime	Artt. 7 e 12, L.R. n. 45/02 art. 2 L.R. n. 1/04 art. 4 L.R. n. 42/06
	A3	Agevolazione per le imprese femminili in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, lettera a) della legge 25 febbraio 1992, n. 215	4,25 (**)	01/01/03	a regime	Artt. 7 e 12, L.R. n. 45/02 art. 2 L.R. n. 1/04 art. 4 L.R. n. 42/06
	A4	Agevolazione per le società sportive dilettantistiche operanti senza fine di lucro	4,25 (**)	01/01/03	a regime	Artt. 7 e 12, L.R. n. 45/02 art. 2 L.R. n. 1/04 art. 4 L.R. n. 42/06
	A5	Agevolazione per le imprese, sotto qualsiasi forma costituite, limitatamente al valore della produzione netta riferibile al territorio dei Comuni montani con rilievo altimetrico superiore a 750 mt sul livello del mare	4,25 (**)	01/01/03	a regime	Artt. 7 e 12, L.R. n. 45/02 art. 2 L.R. n. 1/04 art. 4 L.R. n. 42/06
	E1	Esenzione per le ONLUS di cui all'art. 10 del D.Lgs n. 460/97	esenti	01/01/05	a regime	Artt. 7 e 12, L.R. n. 45/02 art. 2 L.R. n. 1/04 art. 14, L.R. n. 5/05 art. 4 L.R. n. 42/06

(*) L'aliquota ridotta non si applica qualora il minor onere tributario ecceda per importo e condizioni i limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di "de minimis" (art. 2, co. 10, L. R. 09/01/04 n. 1 e art. 14, co. 5, L. R. 07/02/05 n. 1).

(**) In base al comma 174 dell'art. 1 della legge n. 311/2004, come integrato dal comma 277 dell'art. 1 della legge n. 266/2005 e successivamente modificato dal comma 796 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, ed in base al comma 1-bis dell'art. 1 del Decreto Legge n. 206/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 234/2006, l'aliquota ordinaria del 4,25 per cento, quella ridotta del 1,9 per cento prevista dall'articolo 45 del D.Lgs n. 446 del 1997 per il settore agricolo e quelle incrementate o ridotte per effetto di disposizioni regionali emanate in base al comma 3 dell'articolo 16 del citato D.Lgs. n. 446, devono essere maggiorate di un punto percentuale ferma restando, comunque, l'aliquota massima del 5,25 per cento prevista dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 16 del citato D.Lgs. n. 446. Le aliquote sopra riportate sono già comprensive della maggiorazione.

Piemonte	A1	Agevolazione alle cooperative sociali, di cui alla legge n. 381 del 1991 Riduzione di aliquota dell'2,00%	2,25	01/01/05	a regime	Art. 3, comma 1, L. R. 04/03/2003 n. 2
	M1	Maggiorazione dell'1% dell'aliquota IRAP per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.lgs. n. 446/97	5,25	periodo d'imposta 2007	a regime	Art. 1, co. 1 LR. 21/04/06 n. 14, modificato dall'art. 13 co. 1 LR. 13/11/06 n. 35
Puglia	E1	Esenzione per le ONLUS di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 460/97	esenti	01/01/02	a regime	Art. 48 L. R. 21/05/02 n. 7
Sardegna	E1	Esenzione per le ONLUS di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 460/97	esenti	01/01/04	a regime	Art. 17, comma 5, L. R. 29/04/03 n. 3
Sicilia	A1	Agevolazione per le piccole e medie imprese operanti in Sicilia nei settori dell'artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi, nonché per le cooperative, salvo quanto previsto dal co. 5, dell'art. 7, L. R. n. 2 del 26/03/2002. Riduzione di aliquota dello 0,25%	5,00 (**)	01/01/03	a regime	Art. 7, co. 2, L. R. 26/03/02 n. 2
	A2	Agevolazione per le aziende i cui titolari abbiano sporto denuncia circostanziata nei confronti di atti estorsivi compiuti ai loro danni, come definiti dalla vigente legislazione nazionale e regionale	4,25 (**)	27/03/02	tre anni dalla denuncia	Art. 7, co. 4, L. R. 26/03/02 n. 2
	A3 (*)	Agevolazione per le società cooperative a mutualità prevalente di cui al Titolo VI del libro V del Codice civile, così come modificato dall'art. 8 del D.lgs. 17/01/03 n. 6 che siano regolarmente sottoposte al regime di revisione ordinaria previsto dalla L.R. n. 36/91 e nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale. Riduzione di aliquota della 0,50%	4,75 (**)	01/01/05	periodo d'imposta in corso al 01/01/2007	Art. 60, co. 1, 3 e 4 L.R.- n. 17 28/12/2004
	A4	Agevolazione per gli istituti esercenti attività di vigilanza privata di cui agli artt. 133 e seguenti del Regio decreto 18/6/1931, n. 733 e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale. Riduzione di aliquota della 0,50%	4,75 (**)	01/01/05	periodo d'imposta in corso al 01/01/2007	Art. 60, co. 2, 3 e 4 L.R.- n. 17 28/12/2004
	E1	Esenzione per le ONLUS di cui al D.lgs. n. 460/97, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge n. 383/00 e le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/91	esenti	01/01/02	a regime	Art. 7, co. 5, L. R. 26/03/02 n. 2
	E2	Esenzione per le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB)	esenti	16/04/03	a regime	Art. 43 L. R. n. 4 del 16/04/03
	E3 (*)	Esenzione per le nuove imprese giovanili e femminili che si sono costituite o che hanno iniziato l'attività lavorativa nell'anno 2004 nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale	esenti	01/01/04	5 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31/12/03	Art. 13 L. R. n. 21 del 29/12/2003
	E4 (*)	Esenzione per le imprese turistiche, alberghiere e artigianali, le imprese operanti nel settore dei beni, culturali e dell'information technology, le industrie agro-alimentari e le imprese industriali con fatturato non superiore a 10 milioni di euro. L'esenzione è prevista in caso di inizio dell'attività dal 2004 e nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale.	esenti	01/01/04	5 periodi d'imposta successivi a quello di inizio attività	Art. 14 L. R. n. 21 del 29/12/2003
	E5 (*)	Esenzione per le imprese già operanti in Sicilia per la parte di base imponibile eccedente la media di quella dichiarata nel triennio 2001-2003 ad esclusione delle industrie chimiche e petrolchimiche e nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale	esenti	01/01/04	5 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31/12/03	art. 15 L. R. n. 21 del 29/12/2003
	M1	Maggiorazione dell'1% per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.lgs. n. 446/97	5,25 (**)	01/01/02	a regime	Art. 7, co. 1, L. R. 26/03/02 n. 2
	M2	Maggiorazione per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.lgs. n. 446/97 operanti in forma cooperativa	5,25 (**)	01/01/03	a regime	Art. 7, co. 1 e 2 L. R. 26/03/02 n. 2
	M3	Maggiorazione dell'1% dell'aliquota IRAP per le imprese di raffinazione di prodotti petroliferi in Sicilia	5,25 (**)	27/03/02	a regime	Art. 7, co. 3, L. R. 26/03/02 n. 2
	<p>(*) Gli aiuti previsti sono concessi nell'ambito dei massimali previsti dalla Comunità europea per gli aiuti "de minimis".</p> <p>(**) In base al comma 174 dell'art. 1 della legge n. 311/2004, come integrato dal comma 277 dell'art. 1 della legge n. 266/2005 e successivamente modificato dal comma 796 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, ed in base al comma 1-bis dell'art. 1 del Decreto Legge n. 206/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 234/2006, l'aliquota ordinaria del 4,25 per cento, quella ridotta del 1,9 per cento prevista dall'articolo 45 del D.lgs. n. 446 del 1997 per il settore agricolo e quelle incrementate o ridotte per effetto di disposizioni regionali emanate in base al comma 3 dell'articolo 16 del citato D.lgs. n. 446, devono essere maggiorate di un punto percentuale ferma restando, comunque, l'aliquota massima del 5,25 per cento prevista dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 16 del citato D.lgs. n. 446. Le aliquote sopra riportate sono già comprensive della maggiorazione.</p>					
Toscana	A1(*)	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. e) del D.lgs. n. 446/97 considerati ONLUS ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 460/97 e per le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/91 limitatamente alle attività istituzionali esercitate.	3,25	01/01/01	a regime	Art. 2, L. R. 26/01/01 n. 2
	A2(*)	Agevolazione per le nuove imprese giovanili in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 co. 3-5 della legge regionale n. 27 del 26/04/93 che si costituiscono nel territorio regionale nel triennio 2004-2006 o 2007-2009	3,25		3 periodi d'imposta	Art. 2, L. R. 19/12/03 n. 58 e art. 4, L. R. 22/12/06 n. 64

A3(*)	Agevolazione i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. a) e b) del D.lgs. n. 446/97 operanti in comuni montani compresi nell'Allegato 1 della L.R. n.39/92 o in comuni parzialmente montani purché inseriti in comunità montane di cui alla L.R. n.82/00 con valore della produzione non superiore a 77.468,53 euro.	3,75		a regime	Art. 4, L. R. 26/01/01 n. 2 come integrato dall'art. 1 L. R. 20/12/02 n. 43	
A4(*)	Agevolazione per i periodi d'imposta 2005, 2006 e 2007 per i soggetti di cui all'art. 3 co.1 lett. a) e b) del D.lgs.n. 446/97 che, entro il periodo tributario precedente, abbiano ottenuto la registrazione "EMAS" nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale	3,50	01/01/05		Art. 1 - commi 1, 3, 4 e 5 L. R. 20/12/04 n. 71	
A5(*)	Agevolazione per i periodi d'imposta 2004 2005, 2006 e 2007 per i soggetti di cui all'art. 3 co.1 lett. a) e b) del D.lgs. n. 446/97 che, entro il periodo tributario precedente, abbiano ottenuto la certificazione ISO 14001, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale	3,85			Art. 1 - commi 2, 3, 4 e 5 L. R. 19/12/03 n. 58 e Art. 1 - commi 2, 3, 4 e 5 L. R. 20/12/04 n. 71	
A6(*)	Agevolazione per i periodi d'imposta 2005, 2006 e 2007 per i soggetti di cui all'art. 3 co.1 lett. a) e b) del D.lgs.n. 446/97 che, entro il periodo tributario precedente, abbiano ottenuto la certificazione "SA 8000", nei limiti e alle condizioni previste dalla legge regionale	3,75	01/01/05		Art. 2 L. R. 20/12/04 n. 71	
E1	Esenzione per gli esercenti attività commerciali nelle zone montane svolgenti in un solo esercizio altri servizi di particolare interesse per la collettività	esenti	01/01/02	a regime	Art. 1, L. R. 21/12/01 n. 65	
M1	Maggiorazione di aliquota IRAP dell'1% per le attività economiche individuate dai codici ISTAT (Ateco 2002): 23.2; 63.21.2; 64.2; 70	5,25	01/01/07	a regime	Art. 5, L. R. 22/12/06 n. 64	
M2	Maggiorazione di aliquota IRAP dell'0,85% per le attività economiche individuate dai codici ISTAT (Ateco 2002): 65, 66 e 67	5,25	01/01/07	a regime	Art. 5, L. R. 22/12/06 n. 64	
(*) Le agevolazioni si applicano alle condizioni e nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis" (art.5, co. 2 L.R. 26/01/01; art.1, co. 5 e art. 2 L.R. 19/12/03 n. 58; artt. 1 e 2 L.R. 27/12/05 n. 70).						
Umbria	A1	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. e) del D.lgs. n. 446/97 considerati ONLUS ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 460/97 limitatamente all'attività istituzionale esercitata	3,50	01/01/01	a regime	Art. 3, co. 1 L. R. 27/04/01 n. 13
	A2	Agevolazione per le società cooperative di lavoro di cui al D.P.R. 602/1970 limitatamente all'attività istituzionale esercitata	3,75	01/01/01	a regime	Art. 4, co. 1, L. R. 27/04/01 n. 13
	E1	Esenzione per le cooperative sociali, di cui alla Legge n. 381/1991, limitatamente alle attività istituzionali esercitate	esenti	01/01/06	A regime	Art. 1, co. 1 L.R. 10/02/06 n. 4
Valle D'Aosta	A1	Agevolazione per i soggetti che operano nel settore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del codice civile Riduzione di aliquota dell'1%	0,90	periodo d'imposta in corso al 01/01/04	a regime	Art. 1, co. 3 - L. R. 15/12/2003 n. 21
	A2(*)	Agevolazione per le società cooperative iscritte alla sezione produzione lavoro e miste del registro regionale di cui all'art. 3, della L.R. 27/98 che si costituiscono dopo il 1/1/04 Riduzione di aliquota dell'1%	3,25	01/01/04	3 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31/12/2003	Art. 1, co. 4 - L. R. 15/12/2003 n. 21
	A3(*)	Agevolazione per le società cooperative iscritte alla sezione produzione lavoro e miste del registro regionale di cui all'art. 3, della L.R. 27/98 composte prevalentemente da giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, o da donne di età compresa tra i 18 e i 45 anni ovvero costituite da una compagine sociale formata da un numero non inferiore a 10 cooperative sociali Riduzione di aliquota dell'1%	3,25	periodo d'imposta in corso 01/01/04	a regime	Art. 1, co. 5 - L. R. 15/12/2003 n. 21
	E1	Esenzione per le ONLUS di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 460/97	esenti	01/01/03	a regime	Art. 1, co. 2, L.R. 11/12/02 n. 25
	E2(*)	Esenzione per i centri polifunzionali di servizio di cui agli artt. 10, co. 1, lett. a) del D.lgs n. 114/98 e 12 della L.R. n. 12/99.	esenti	periodo d'imposta in corso al 01/01/06	a regime	Art. 1, co. 1 e 2, L.R. 19/12/05 n.34
	E3	Esenzione per le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)	esenti	periodo d'imposta in corso al 01/01/06	a regime	Art. 4, comma 1, L.R. 03/08/06 n. 15
(*) Alle agevolazioni si applicano le disposizioni in materia di regime "de minimis".						
Veneto	A1 (*)	Agevolazioni per le nuove imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale negli anni 2005-2007 in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale n. 57/1999	3,25		3 periodi d'imposta	Art. 3, co. 1, L. R. 26/11/04 n. 29, art. 2, co. 1, L. R. 26/11/05 n. 19 e art. 4, co. 1, L. R. 21/12/06 n. 27
	A2 (*)	Agevolazioni per le nuove imprese femminili che si costituiscono nel territorio regionale negli anni 2005-2007 in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale n. 1/2000	3,25		3 periodi d'imposta	come sopra
	A3 (*)	Agevolazioni per le nuove cooperative sociali di cui all'art. 2, co. 1, lett. a) delle L. R. n. 24/1994 e successive modificazioni e loro nuovi consorzi che si costituiscono nel territorio regionale negli anni 2005-2007 in possesso dei requisiti di cui alle medesime leggi regionali n. 24/1994 e successive modificazioni	3,25		3 periodi d'imposta	Art. 3, co. 2, L. R. 26/11/04 n. 29 e art. 2, co. 2, L. R. 26/11/05 n. 19 e art. 4, co. 2, L. R. 21/12/06 n. 27

	A4 (*)	Agevolazione per le cooperative sociali di cui all'art. 2, co. 1, lett. a) della L. R. n. 23/2006 iscritte nella sez. A dell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 5, co. 2, lett. a) della medesima legge regionale n. 23/2006	3,70	01/01/07	a regime	Art. 5, co. 2, L. R. 21/12/06 n. 27
	E1 (*)	Esenzione IRAP per le cooperative sociali di cui all'art. 2, co. 1, lett. b) della L. R. n. 23/2006 iscritte nella sez. B dell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 5, co. 2, lett. b) della medesima legge regionale n. 23/2006	esenti	01/01/07	a regime	Art. 5, co. 1, L. R. 21/12/06 n. 27
	M1	Maggiorazione dell'1% dell'aliquota IRAP per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs n. 446 del 15/12/97	5,25	01/01/05	a regime	Art. 2, L. R. 26/11/04 n. 29
(*) Alle agevolazioni si applicano le disposizioni in materia di regime "de minimis" di cui all'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, "Legge finanziaria 2000".						
Provincia di Bolzano	E1	Esenzione per le ONLUS di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97	esenti	dal periodo d'imposta in corso al 01/01/03	a regime	Art. 1, co. 1, L.P. 26/07/02 n. 11
	E2	Esenzione per le organizzazioni di promozione sociale di cui alla legge 7/12/2000 n. 383 iscritte nel registro provinciale	esenti	01/01/04	a regime	Art. 28, co. 6, L.P. 28/07/03 n. 12
Provincia di Trento	A1	Agevolazione per le nuove iniziative produttive intraprese nel 2005 sul territorio provinciale da soggetti diversi da quelli indicati agli artt. 6, 7 e al comma 1 dell'art. 45 del D.Lgs. 446/97	3,25	01/01/05	periodo d'imposta di inizio attività e 2 successivi	Art. 12, co. 2, L. P. 10/02/05 n. 1
	A2	Agevolazione per le nuove iniziative produttive intraprese negli anni 2006, 2007 e 2008 sul territorio provinciale da soggetti diversi da quelli indicati agli artt. 6, 7 e al co. 1 dell'art. 45 del D.Lgs. 446/97	3,25	01/01/06	periodo d'imposta di inizio attività e 2 successivi	Art. 27, co. 3, L. P. 29/12/05 n. 20
	A3	Agevolazione per i soggetti operanti nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi Riduzione di aliquota dell'1%	0,90	01/01/07	periodo d'imposta in corso al 01/01/07	Art. 27, co. 2, L. P. 29/12/05 n. 20
	A4	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. a), b), c) del D.Lgs. 446/97, che hanno realizzato il valore della produzione netta nel territorio di Comuni inclusi nelle aree previste dall'obiettivo 2 e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge provinciale	3,25	01/01/07	periodo d'imposta in corso al 01/01/07	Art. 22, co. 4, L. P. 29/12/06 n. 11
	E1	Esenzione per le ONLUS di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97	esenti	01/01/05	a regime	Art. 12, co. 3, L. P. 10/02/05, n. 1
Per tutte le regioni	XX	Il codice XX va inserito esclusivamente nelle ipotesi di eventuali modifiche del regime impositivo non previste dalla presente tabella				

Sez. V		Esteri		Italia									
Valore della produzione netta	IQ27 Valore della produzione di rigo IQ16 col. 2	1	,00	2	,00	3	,00						
	IQ28 Valore della produzione di rigo IQ20 col. 2		,00		,00		,00						
	IQ29 Valore della produzione di rigo IQ23 col. 2		,00		,00		,00						
	IQ30 Valore della produzione di rigo IQ26 col. 2		,00		,00		,00						
	IQ31 Totale valore della produzione		,00		,00		,00						
	IQ32 Quota del valore della produzione attribuita dal GEIE					1	,00						
	IQ33 Ulteriore deduzione quota GEIE	1			,00	2	,00						
	IQ34 Altre deduzioni per lavoro dipendente					1	,00						
	IQ35 Deduzione per ricercatori						,00						
	IQ36 Valore della produzione netta						,00						
	IQ37 Importo di rigo IQ36 soggetto ad aliquota del settore agricolo						,00						
	IQ38 Importo di rigo IQ36 soggetto ad altre aliquote						,00						
Sez. VI	IQ39 Ammontare complessivo delle retribuzioni	Esteri	1	,00		Italia	2	,00					
Ripartizione della base imponibile e dell'imposta	IQ40 Estensione complessiva dei terreni in metri quadri	Esteri				Italia							
		Codice regione	Valore della produzione	Riduzione (art. 17, comma 1)	Base imponibile	Normative regionali	Aliquota	Imposta					
	IQ69	1	2	,00	3	,00	4	,00	5	6	%	7	,00
	IQ70			,00		,00					%		,00
	IQ71			,00		,00					%		,00
	IQ72			,00		,00					%		,00
	IQ73			,00		,00					%		,00
	IQ74			,00		,00					%		,00
	IQ75			,00		,00					%		,00
	IQ76			,00		,00					%		,00
	IQ77			,00		,00					%		,00
	IQ78			,00		,00					%		,00
	IQ79			,00		,00					%		,00
	IQ80			,00		,00					%		,00
	IQ81			,00		,00					%		,00
	IQ82			,00		,00					%		,00
	IQ83			,00		,00					%		,00
	IQ84			,00		,00					%		,00
	IQ85			,00		,00					%		,00
	IQ86			,00		,00					%		,00
	IQ87			,00		,00					%		,00
	IQ88			,00		,00					%		,00
	IQ89			,00		,00					%		,00
Sez. VII	IQ90 Totale imposta											1	,00
Dati concernenti il versamento dell'imposta	IQ91 Credito d'imposta												,00
	IQ92 Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione												,00
	IQ93 Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24												,00
	IQ94 Acconti versati											2	,00
													(di cui sospesi 1 ,00)
	IQ95 Importo a debito											1	,00
	IQ96 Importo a credito												,00

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

